

CXXVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHER.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del bilancio del Ministero della guerra — Discorrono i deputati Mel, Lucca, Costa Alessandro, Valle, Gatti-Casazza, Filà-Astolfone, Siacci, Mattei, Bertana, Branca, Arbib, Rizzo, Moneta, il relatore deputato Pelloux ed il ministro della guerra. = Proposta del ministro di agricoltura e commercio sull'ordine dei lavori parlamentari. = Il presidente del Consiglio risponde alla seguente interrogazione del deputato Cavallini: Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle notizie recanti la comparsa del colera in Spagna e sui provvedimenti che il Governo intende di prendere per tentare di preservare dal morbo l'Italia. = Il ministro delle finanze, in nome anche del ministro del commercio, presenta una convenzione con la provincia di Trapani per l'istituzione di una scuola pratica di agricoltura. = Il deputato Canzi presenta la relazione sul disegno di legge per la ricostruzione di parte del palazzo del Broletto in Milano. = Il deputato Pais presenta la relazione sul bilancio del Ministero della marina. = Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle obbligazioni ferroviarie — Parlano i deputati Rubini, Ferraris Maggiorino, Trompeo, il relatore deputato Cadolini ed il ministro del tesoro. = Discussione del bilancio del tesoro — Parlano i deputati Ferraris Maggiorino, Mel, il relatore deputato Cadolini ed il ministro del tesoro. = Il deputato Mordini presenta la relazione sul disegno di legge per dichiarare monumento nazionale la tomba di Giuseppe Garibaldi. = Il presidente comunica il risultamento delle votazioni per le modificazioni alle obbligazioni ferroviarie e per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.*

La seduta comincia alle 10,5 antimeridiane. Fabrizj, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Ceraolo Garofalo per motivi di salute ha chiesto un congedo di 15 giorni.

(È concesso.)

Segue la discussione del bilancio della guerra.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890 91.

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 28: Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari, lire, 4,556,700.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Io debbo fare, anche a nome dell'onorevole Chiapusso, una preghiera al Governo, quarta o quinta edizione di consimile preghiera che ebbi l'onore di rivolgergli nella tornata del 21 aprile 1887 svolgendo apposita interrogazione.

In quella occasione ebbi il conforto di vedere accolta la mia raccomandazione, giacchè l'onorevole ministro della guerra promise che avrebbe presentato entro il mese di maggio 1887 un disegno di legge sull'argomento che, come porta il capitolo, concerne la retribuzione ai comuni per alloggi ed altre somministrazioni alle truppe.

A questo proposito, esiste in Italia una specie di sperequazione che mi pare sarebbe giusto togliere di mezzo.

Sopra 8000 e più comuni del Regno, sono appena poche centinaia quelli i quali sono gravati, a questo titolo, di un onere inopportuno: e ne sono gravati soltanto perchè si trovano situati in certe località per le quali avviene più frequentemente il passaggio delle truppe, e perchè si trovano situati in certe altre località adatte e prescelte allo stabilimento di campi di tiro, o di campi di esercitazioni o di grandi manovre, ecc. Anche la topografia porta talora vantaggi materiali, non compensati sempre da vantaggi morali!

Questi comuni gravati, e specialmente il comune di Maserada in provincia di Treviso, reclamarono già da più anni un provvedimento legislativo, per effetto del quale potessero essere sollevati, in parte almeno, da un onere che, per ragioni di giustizia, dovrebbe ricadere ed essere ripartito equamente su tutti indistintamente i Comuni del regno, od essere addirittura sopportato dal Governo; locchè sarebbe assai più razionale.

Nella passata legislatura questi lamenti si fecero molto sentire, e più vivamente ancora che nella attuale. Incalzanti furono le insistenze rivolte al Governo perchè presentasse un disegno di legge. Il compianto ministro generale Ferrero, per la considerazione che la presentazione di questo disegno di legge avrebbe portato un aggravio alla finanza di circa 400,000 lire, cercò di schermirsi il più che potè dal presentarlo; ma finalmente, incalzato da ogni parte, finì per arrendersi alla considerazione che il riconoscimento e la consacrazione di un principio di giustizia distributiva, valeva bene il sacrificio di qualche centinaio di migliaia di lire, e lo presentò. Questo progetto giunse allo stato di relazione parlamentare, relazione molto accurata, dovuta all'onorevole nostro collega Panizza. Ma il progetto cadde con la morte di quella legislatura,

e poi non vi è più stata forza al mondo che abbia avuto la potenza di risuscitarlo; giacchè quattro volte io sono tornato alla carica su questo argomento, ed altre due volte parmi ci siano tornati l'onorevole Chiapusso e, se non erro, l'onorevole De Rolland.

Non si può dire veramente che le nostre preghiere siano state respinte dal Governo; chè anzi, nel 21 aprile 1887, come ho avuto l'onore di accennare, il ministro promise di presentare il progetto nel maggio di quell'anno. Ma il primo giugno 1887, discutendosi il bilancio della guerra, e non essendosi ancora visto il progetto, io ricordai l'affidamento e rinnovai la preghiera; e allora l'onorevole ministro dichiarò che lo avrebbe presentato nel novembre di quell'anno. Poi di mano in mano gli eccitamenti e gli affidamenti si succedettero nel principio e nel maggio del 1888, quantunque, per amore di verità, debba constatare come questi ultimi siano andati gradatamente diventando sempre più languidi; tanto che oggi, alla distanza di circa tre anni e trovandoci agli sgoccioli di un'altra legislatura, ci troviamo più distanti dal nostro obiettivo di quello che non fossimo tre anni or sono, quando feci per la prima volta questa raccomandazione.

Io non do colpa al Governo di quest'indugi: so benissimo che considerazioni d'ordine finanziario possono aver ritardato la presentazione del disegno di legge; molto probabilmente anche c'è stato il bisogno che intercedessero accordi fra la amministrazione della guerra e il Ministero dell'interno; e più probabilmente ancora il dicastero del Tesoro, il quale, per sua missione, suole tirare indietro, quando si tratta di spese, sarà stata la causa di tutti quest'indugi.

Salariis. Si riservi!

Mel. Che cosa debbo riservarmi?

Comunque sia di ciò, io debbo rinnovare questa preghiera, augurandomi che la questione possa una buona volta essere risolta, o abbia almeno un principio d'attuazione la promessa del Governo: perchè la inesecuzione completa di essa non può produrre buon effetto in paese, essendo propriamente inopportuno che vi siano nel regno poche centinaia di Comuni gravati di un onere che gli altri tutti non sopportano. E più inopportuno ancora è la condizione dei comuni del Veneto, onorevole ministro, inquantochè è stato da molti anni colà soppresso quel fondo territoriale lombardo-veneto, il quale corrispondeva una specie di supplemento d'indennità, con che veniva a rendersi meno derisoria, dicasi pure derisoria, la misura della retribuzione che a questi Comuni

si corrisponde per alloggi ed altre somministrazioni.

Io confido dunque che il Governo si deciderà a presentare questo disegno di legge per togliere una sperequazione odiosa. Io non so se siamo proprio agli estremi aneliti di questa Legislatura, o se ci rimanga alcun poco di vita che consenta in questo scorcio di Sessione di presentare e discutere quel disegno di legge che affretto coi miei voti. Ma se i nostri giorni fossero contati, e mancasse il tempo per far ragione a questa legittima aspirazione dei nostri Comuni, io vorrei pregare il Governo di studiare almeno un temperamento, mercè il quale, o ripartendosi diversamente il fondo stanziato in questo capitolo, o adottando qualche altro espediente, potesse alleviarsi alquanto la condizione dei Comuni che sono i più aggravati di quei Comuni che da tanti anni sopportano questo peso fidenti nella giustizia del Governo e del Parlamento, la quale per vero troppo si fa attendere. E non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè Viale, ministro della guerra. Quello che ha detto l'onorevole Mel è verissimo. Egli ha fatto la storia delle domande ripetutamente fatte nella Camera elettiva, già fin dalla passata Legislatura per modificare la legge sulle somministrazioni dei Comuni, cioè alloggi, ecc.

Una Commissione parlamentare, nella passata Legislatura, presentò alla Camera la sua relazione sul disegno di legge che era già stato presentato dal Governo su tale argomento. Ma, come avviene in questioni di interesse, le domande fatte da quella Commissione furono talmente esagerate che nocquero alla discussione; giacchè si chiedeva di aumentare sensibilmente il gravame che, giusta il progetto stesso, già ne veniva allo Stato.

In questa Legislatura è pur vero che l'onorevole Mel ed altri deputati hanno rivolto al Governo la domanda che presentasse in proposito un disegno di legge, per provvedere specialmente ai Comuni del veneto. Ed io mi sono occupato seriamente della cosa, giusta l'affidamento dato in proposito, ed ho fatto studiare un disegno di legge, che ho mandato al ministro dell'interno. Tale disegno, se si vuole, si è un po' trascinato tra un'amministrazione ed un'altra; io però ho sempre fatto premure per poterlo presentare subito. Ma il nuovo ministro del tesoro naturalmente ha voluto vedere quali gravanze e quali nuovi oneri porta al bilancio; così è che è passato del

tempo, e siamo arrivati agli sgoccioli della Sessione senza che la cosa sia stata definita.

Oggi sarebbe certo inopportuno di presentare questo disegno di legge, il quale, secondo i calcoli fatti, aumenterebbe il bilancio di una spesa di circa 500,000 lire. Però posso dire all'onorevole deputato Mel che la questione è viva, e che spero nella prossima Sessione di poter presentare il disegno di legge, d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno e con quello del tesoro.

Spero che l'onorevole Mel vorrà contentarsi per ora di queste dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha fatto, la quale io prevedeva pur troppo non avrebbe potuto essere diversa da quella che fu.

Necessariamente, essendo alla fine della legislatura, noi, se gli elettori ci ridaranno vita, ne ripareremo un'altra volta nella futura Sessione. Però io vorrei pregarlo di rispondere all'ultima parte della mia interrogazione, dove gli chiedeva se col fondo stanziato in questo capitolo 28 non fosse possibile di trovar modo di alleviare per intanto la condizione dei Comuni più aggravati. Di ciò lo riprego.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Questo è un po' difficile, onorevole Mel, perchè ella sa benissimo che non si può distogliere per altro uso la somma stanziata in bilancio per un determinato oggetto. Le somministrazioni ai Comuni sono fatte in base alle tariffe fissate dalle patenti che riflettono la maggior parte delle regioni dello Stato; per i Comuni veneti si applica ancora l'antica tariffa, ed essi sono certamente quelli che risentono maggiore danno. Ora, se io dessi loro dei compensi, naturalmente la Corte dei conti non approverebbe la relativa spesa, perchè osserverebbe doversi pagare le somministrazioni ai Comuni in base alle tariffe vigenti.

Se però l'onorevole Mel vorrà darmi la nota di questi Comuni, per vedere se si può evitare di aggravarli del peso che è forse cagionato da soverchio passaggio di truppe, potrò prendere dei provvedimenti in questo senso.

Presidente. Non essendoci alcuna proposta, rimane approvato il capitolo 28, nella somma di lire 4,556,700.

Capitolo 29. Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di me-

bilitazione, acquisto di campioni, modelli, lire 95,000.

Capitolo 30. Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli, lire 5,314,970.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Intendo rivolgere all'onorevole ministro della guerra, una preghiera la quale sarebbe forse tornata più opportuna in proposito dei capitoli 26 e 27, se non me li fossi lasciati sfuggire. La preghiera si riferisce agli approvvigionamenti dell'esercito.

Tempo fa io ho rivolto su questo argomento una interpellanza all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, che mi compiacchio di vedere presente.

Le difficoltà che si incontrano negli appalti di foraggi e di viveri, che servono per la fornitura dell'esercito, hanno indotto a modificare la legge di contabilità nel senso di agevolare gli acquisti a trattative private.

So che l'onorevole ministro della guerra ha già cercato di estendere il sistema degli acquisti a trattative private; perchè è dimostrato che esso evita quella, che un giorno un egregio nostro collega, il Sani, competentissimo nella materia, aveva dichiarato essere la palestra di ogni sorta di speculazioni.

Questa frase, che non avrebbe nessun valore detta da me, lo acquista, e grande, in bocca dell'onorevole Sani, che fu per tanto tempo direttore generale dei servizi amministrativi nel Ministero della guerra.

Se non che, per poter applicare su larga scala il sistema delle trattative private, sarebbe necessario che i produttori fossero dal Governo incoraggiati a raccogliersi in forti associazioni che assicurassero al ministro della guerra di poter fornire tutti quegli approvvigionamenti, che potessero essere necessari all'esercito, sia in foraggi che in viveri, grani, vini ecc, liberando il Governo dal giogo degli speculatori.

Un esperimento di questo genere si è già fatto con felice risultato dal Governo francese.

Ho avuto sott'occhi uno schema di regolamento che il comandante di un reggimento di cavalleria, che ha stanza a Meaux, ha fatto in questo senso; è un regolamento molto semplice, che si allontana completamente da tutte quelle norme burocratiche che possono alle volte impedire anche l'esecuzione delle migliori iniziative. Esso lascia una grande facoltà al comandante del reggimento e pare a me che sia un esempio degno d'imitazione. Se gli esperimenti fatti dal ministro della guerra hanno potuto dar luogo a

qualche inconveniente, essi avranno nondimeno prodotto il vantaggio di dimostrare agli antichi fornitori che si può malgrado loro, indipendentemente da loro, ottenere quelle provviste che sono necessarie all'esercito.

Ma io non intendo di diffondermi lungamente su questo tema; a me basterebbe che l'onorevole ministro della guerra, ora od in altra circostanza, ponendosi d'accordo col ministro dell'agricoltura, dicesse una parola che, senza costituire un impegno, servisse d'incoraggiamento ai produttori per costituirsi in associazioni a questo scopo; mi basterebbe che l'onorevole ministro mi dicesse che, quando tali associazioni siano costituite egli procurerà di preferirle, favorendo così la produzione nazionale. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Costa Alessandro ha facoltà di parlare.

Costa Alessandro. Non ho chiesto di parlare per fare un discorso d'indole militare, giacchè in questa materia mi sento assolutamente incompetente.

L'esercito italiano è una delle maggiori nostre glorie ed esso ha in me uno dei più caldi ammiratori; ma, onorevole ministro, Ella sa che anche le cose migliori, se sono sottoposte ad un attento e minuto esame, rivelano delle piccole lacune e dei piccoli nei; e precisamente uno di questi piccoli nei, intendo denunciare oggi alla solerte attività del ministro della guerra.

Vengo subito al fatto. Qualche anno addietro (e ciò dimostrerà all'onorevole ministro che la mia convinzione non è di recente data) qualche anno addietro, in un accompagnamento funebre che fu fatto qui in Roma, per un ufficiale superiore del nostro esercito, prese parte al corteggio, oltre i reparti di fanteria e d'altre armi, anche una sezione o batteria di artiglieria. Il corteggio doveva percorrere la via delle Quattro Fontane. A metà della salita, come avviene ordinariamente in simili circostanze, il corteggio dovè arrestarsi; poi, si mosse di nuovo. Si mossero i diversi reparti di truppa; però, quando fummo a spingere gli attacchi di artiglieria, i cavalli cominciarono ad inquietarsi, cominciarono a rifiutarsi. Breve, quella sezione di artiglieria ci mise lungo tempo prima di potersi muovere, rimanendo così staccata dal convoglio funebre.

Questo fatto mi fece una certa impressione. Lo ritenni però un fatto isolato, e non ci posi molta attenzione; ma, pensavo fra me: se, invece di accompagnare un defunto, il quale certo non avanzerà relami per questo abbandono, questa

batteria avesse dovuto salire la via delle Quattro Fontane, per piazzarsi alla sommità di essa, questo ritardo avrebbe potuto portare conseguenze serie.

D'allora in poi, tutte le volte che ho potuto, ho procurato di seguir le nostre milizie, nelle varie esercitazioni campali, alle grandi manovre, ecc., per vedere se questo fatto si verificava ancora; ed ho potuto accertare che esso si ripete spessissimo, sia per la diversità d'indole dei nostri cavalli aggiogati ai treni di artiglieria, sia (e forse più di tutto, secondo il mio debole avviso) per la poca cura che si mette dell'istruire i conducenti.

I cavalli d'artiglieria non sono sottoposti al lavoro con quella regolarità, con quella pazienza, con quella calma che sarebbe necessario, perchè soffrissero meno e perchè il servizio si facesse più esattamente. Onorevole ministro, io ho potuto osservare questo fatto, in un solo attacco alle grandi manovre, quattro volte; e la batteria perde molto tempo prima di potersi muovere, per difficoltà del terreno o per pendenze, molto forti, delle strade.

Nè mi sono limitato a ciò. Ho avuto occasione di fare qualche osservazione anche fuori d'Italia.

Tempo addietro, due anni sono, mi trovavo in Scozia, quasi nell'estremo limite settentrionale di essa, allorchè sentii che alcune esercitazioni sarebbero state fatte da alcuni reggimenti di Highlanders e che a queste esercitazioni avrebbero preso parte anche alcune batterie di artiglieria.

Attratto dal nuovo spettacolo, di vedere riuniti in un forte gruppo di Highlanders dal vestiario pittoresco e simpatico, ed anche per continuare le mie osservazioni, mi recai sul luogo ed assistei alla fazione campale.

Ora, onorevole ministro, io rimasi addirittura meravigliato della calma e dell'abilità, con cui i conducenti portavano i treni degli artiglieri in terreni così difficili ed accidentati.

E non mi sono limitato solamente all'esercito inglese.

L'anno passato mi trovai in Svizzera ed assistetti ad esercitazioni di artiglieria nell'alta valle dell'Aar in un luogo montuoso, ed anche li trovai, che il servizio dei conducenti era assolutamente ben fatto.

Mi si potrà obiettare (e certo l'obiezione ha molto valore) che gli esempi che ho citato si riferiscono ad eserciti che non hanno l'organamento del nostro. Infatti, tanto nell'esercito inglese, come nello svizzero, la ferma è molto più lunga; l'In-

ghilterra ha una ferma dagli 8 ai 12 anni; quindi l'istruzione dei conducenti si può far molto meglio che da noi; ma, onorevole ministro, io non domando che i nostri conducenti abbiano l'abilità dei conducenti inglesi e svizzeri. Ciò sarebbe impossibile; desidererei solamente che se ne curasse maggiormente l'istruzione nei pochi anni in cui rimangono sotto le armi, e specialmente nel periodo invernale.

Le conseguenze che derivano dalla poca abilità dei conducenti sono a parer mio di due specie.

Alcune di esse, e secondo me molto gravi, sono d'indole esclusivamente militare, ma su queste non entro; le lascio alla solerte attenzione dell'onorevole ministro.

Vi sono poi altre conseguenze, che ritengo ugualmente gravi, e concernono l'aspetto economico.

Osserviamo, se non le dispiace, onorevole ministro, uno di questi casi in cui il carro, o per difficoltà del terreno o per forti pendenze, non può facilmente muoversi: alla prima prova i cavalli non si muovono. Alla seconda prova cominciano ad animarsi e riconosco io stesso che qui bisogna anche tener conto di una condizione purtroppo inevitabile nel nostro esercito che è quella di avere dei cavalli di diverso sangue; anche la seconda prova fallisce ed intanto gli ufficiali si inquietano, i bassi ufficiali si inquietano essi pure ed allora i conducenti cacciano gli sproni nei cavalli montati che sono sempre le vittime. Finalmente il carro si muove; meno male! Ma se andiamo ad esaminare lo stato dei cavalli dopo che il carro si è mosso, onorevole ministro, Ella, perfetto *sportman*, e troppo intelligente per ritenere esagerata la mia opinione: che dopo uno di questi incidenti una mezza gamba di cavallo, in media per lo meno, se ne è andata; perchè il carro non si è spostato per la forza collettiva fatta dai sei cavalli, ma si è spostato perchè 2, 3, 4 cavalli, quelli di maggior volontà e di miglior sangue, stimolati dagli sproni, hanno fatto uno sforzo supremo per riescire.

Ora, questi sforzi non si fanno impunemente, ed i cavalli migliori che sono attaccati sono quelli che ne risentono il maggior danno.

Vediamo un po' quante volte in un anno potrà succedere, e per ogni attacco di artiglieria questo inconveniente. Da ciò che io ho potuto vedere ed esaminare, debbo ritenere che, tenuto conto dei vari periodi di manovra, delle marce, e dell'epoca in cui sono in guarnigione i nostri corpi di esercito, questo fatto si rinnovi sovente; ma

io mi limito a calcolare che l'inconveniente si verifichi otto volte all'anno per ogni carro.

Sarebbero dunque 8 mezzo gambe che andrebbero perdute, ossia 4 gambe per ogni carro; vale a dire un cavallo che ogni anno dovrebbe essere riformato su sei, per la poca abilità dei nostri conducenti in artiglieria.

Ora, secondo gli allegati del bilancio noi abbiamo un effettivo di circa 12 mila cavalli. Dunque perderemmo, secondo questo calcolo, in complesso 2000 cavalli; e 2000 cavalli a 1000 franchi l'uno rappresentano una spesa di due milioni. Sarebbero due milioni che potrebbero risparmiarsi su questo titolo se maggiormente venisse curata la istruzione dei nostri conducenti.

Ma io non voglio tener ferma alla mia cifra di due milioni; certo su questa si potranno fare dai tagli, ed io sono il primo ad ammetterlo: riduciamola pure; ma onorevole ministro, io non credo esagerare asserendo che, le 650 mila lire che si spendono ogni anno per rifornire i cavalli di pronto servizio, potrebbero senza dubbio essere risparmiate.

La conclusione quindi non può essere che una preghiera all'onorevole ministro perchè voglia vedere se non sia il caso (io non ho fatto che accennare un inconveniente) se non sia il caso, ripeto, di far curare maggiormente l'istruzione dei conducenti; perchè dall'istruzione maggiore di essi ne risulterebbe di certo un vantaggio dal lato militare, e dal lato economico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle.

Valle. I diversi oratori che mi hanno preceduto si sono occupati con zelo, con amore della cavalleria come corpo combattente, proponendo diverse modificazioni da introdursi nel servizio della medesima; io invece mi occuperò dell'allevamento dei cavalli, ed a ciò mi ha dato argomento l'onorevole ministro della guerra quando ieri, rispondendo al brillante discorso del collega ed amico Gatti-Casazza, disse che aveva già in pronto un disegno di legge per la riorganizzazione del servizio ippico e dei depositi di allevamento cavalli.

L'idea di riunire i due servizi ebbe origine in seno della Commissione che riferì sul disegno di legge per l'ampliamento del servizio ippico, di cui io faceva parte come segretario e di cui era membro pure il presente sotto-segretario di Stato onorevole Corvetto. Questa nuova idea diede luogo ad un'ampia discussione che ebbe per risultato di far voti appunto all'onorevole ministro della guerra perchè traducesse in una

legge i nostri desideri. Mi compiacqui quindi ieri nel sentire dall'onorevole ministro che questo desiderio sta per diventare un fatto compiuto, e non mi resta che di sollecitarlo a voler presentare al più presto possibile alla Camera la relativa legge. Debbo però in merito alla medesima fargli alcune raccomandazioni, per riforme da introdursi specialmente nel servizio dei depositi di allevamento.

Siccome nella mia Provincia vi è il più grande deposito di allevamento di cavalli, io ho avuto modo di vedere i diversi servizi, e di studiare le modificazioni che potrebbero introdursi.

Presentemente una gran parte di questo servizio è fatta da militari; giacchè tutto il personale è militare; ora io vorrei chiedere all'onorevole ministro, che nel nuovo disegno di legge fosse fatta una parte all'elemento borghese; perchè se il direttore dell'allevamento può aver cura del servizio dei cavalli, è necessario ancora che si abbia cura e riguardo all'economia del mantenimento dei cavalli; e si abbia pensiero anche di sviluppare l'agricoltura in quei terreni, in cui appunto i cavalli stanno a pascere; giacchè i medesimi terreni possono essere utilizzati per la semina della biade; le quali poi il Ministero della guerra deve naturalmente provvedere, comprandole dai produttori, mentre potrebbe produrle da sè stesso in gran parte. In un deposito d'allevamento puledri, è di prima necessità saper mantenere, economicamente parlando, col minor dispendio possibile il cavallo, ed è perciò necessario che il zootecnico e l'agronomo sieno i naturali cultori di esso, perchè essi soli possono riconoscere la capacità produttiva del terreno, ed applicarvi tutte quelle migliorie necessarie con giustizia di criterio, essendo i depositi di allevamento cavalli, costituiti da zone più o meno vaste di terreno, dal suolo delle quali dipende la migliore o peggiore alimentazione del cavallo.

Se l'onorevole ministro volesse assumere informazioni, gli verrebbe a risultare certamente che il prezzo di mantenimento di un cavallo, al deposito d'allevamento puledri, costa per lo meno un terzo di più di quel che non costi ai privati; mentre che, trattandosi di mantenerne un numero abbastanza importante, dovrebbe necessariamente costare meno di quello che costi ai privati.

Nello stesso tempo rammento all'onorevole ministro, essere utile che gli agenti di campagna, oggi avventizi e provvisori, sieno compresi nell'organico degl'impiegati per questo servizio.

Necessita sia regolata la posizione di quelli che sono presentemente in servizio, e che per l'av-

venire si aprano regolari concorsi e sieno dati i posti a persone che li meritino, e si faccia loro una posizione che li garantisca per il futuro; concedendo loro il diritto alla pensione come l'hanno tutti gli altri impiegati dello Stato.

Ed a proposito poi di pensioni, debbo reclamarla anche per i mandriani o guardiani di cavalli, e lo faccio specialmente per aver potuto rilevare nella mia provincia che molti di questi mandriani, che passano gran parte della loro vita nel deposito allevamento puledri, il qual deposito si trova alle gronde del padule più micidiale d'Italia, quando sono stati otto o dieci anni in quel deposito, diventano inabili a qualunque altro servizio; e non è umano che debbano essere licenziati senza che siano dati loro i mezzi di vivere, mentre si sono rovinati la salute vivendo in quell'aria malefica. Per cui io credo che dovrebbero applicarsi ai medesimi le identiche disposizioni che sono state applicate agli operai degli stabilimenti militari.

Io credo che l'onorevole ministro troverà questa domanda giusta ed equa, e la comprenderà nel disegno di legge che ha promesso di presentare.

Nella Commissione per l'ampliamento del servizio ippico fu detto ancora che si trovasse modo di incoraggiare i soldati di cavalleria che vanno in congedo a rimanere al servizio nei depositi allevamento puledri; giacchè, essendo già pratici del maneggio del cavallo, renderebbero un miglior servizio ai depositi stessi.

Altri oratori, ieri, fecero allusione ed anzi domandarono all'onorevole ministro che fosse ribassata la misura dei cavalli di servizio per l'esercito, la quale è attualmente di metri 1.46.

Io pure debbo richiedere l'identica cosa, giacchè, l'Italia per la maggior parte essendo paese montuoso, l'allevamento del cavallo di alta statura si rende difficile e da ciò la necessità di ricorrere all'estero per provvedere i cavalli necessari, sottraendo così ai nostri allevatori i denari che loro spetterebbero.

I cavalli di collina benchè piccoli sono forti, robusti e resistenti, nè temono il confronto con quelli di pianura.

Io appartengo ad una provincia che produce cavalli forti e robusti, molti dei quali al disotto di metri 1.46. E perciò pregherei l'onorevole ministro di voler vedere se non fosse il caso di provvedere uno squadrone di cavalli di misura più piccola, per provare se all'atto pratico dessero buoni risultati.

Facendo ciò, si incoraggerebbe ancora l'allevamento

dei cavalli nella collina come ho già detto, e del cavallo da fatica: il quale allevamento, bisogna dire la verità, è stato trascurato molto pel passato.

Colgo anzi l'occasione, vedendo al banco dei ministri l'onorevole Miceli, di ricordargli che la Commissione per l'ampliamento del servizio ippico ebbe a raccomandare al ministro di agricoltura maggior cura nello allevamento dei cavalli da fatica, e l'abolizione sollecita della tassa di monta per i cavalli stessi.

Se abbiamo spese 270,000 lire per un cavallo di lusso, credo che l'onorevole ministro troverà giusto pure di abolire la tassa di monta che grava sopra gli allevatori più bisognosi, e che, anche se si riduce di 12 lire, rimane per essi gravosa.

Queste mie raccomandazioni, onorevole ministro, mi sono state dettate dalla pratica e dallo interesse che mi muove ad economizzare piccole somme sul bilancio dello Stato, e da quell'amore che ho sempre portato al nostro esercito ed al nostro paese.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra, ha facoltà di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. L'onorevole Lucca ha parlato delle forniture ed ha raccomandato al Governo di facilitare lo acquisto dei generi, contrattando direttamente coi proprietari e coi produttori.

Sarebbe questo un sistema che offrirebbe certamente dei vantaggi, ed il Governo non domanderebbe di meglio, perchè da esso potrebbe conseguire risparmio negli acquisti.

Tale questione fu trattata già altre volte nella Camera discutendosi come ora il bilancio della guerra, ed ebbi a dichiararmi favorevole agli acquisti diretti. Ma il mettere in pratica tale sistema è cosa molto difficile, perchè anche negli acquisti diretti o a trattativa privata succede spesso che vi è sempre chi trova modo di far credere al paese che vi sia di mezzo il guadagno illecito o, come si suol dire, l'affare. Dimodochè l'applicazione riesce penosa ad una amministrazione che prevede di doversi trovare di fronte a quell'accusa.

Il sistema degli appalti non è certo il migliore, e se in teoria sembra tale, in pratica non corrisponde. Certo bisognerebbe che queste associazioni di produttori, a cui accennò l'onorevole Lucca, si costituissero sul serio onde poter concorrere alle aste che apre il Governo. Questo, a me pare, sarebbe il migliore dei sistemi, perchè allora si toglierebbero di mezzo coloro che accettano per fare delle speculazioni; allora cioè il

produttore o la Società dei produttori potrebbe dare il genere al prezzo onesto del mercato, senza voler pretendere nulla al di là dei prezzi della piazza, e si eviterebbero quegli oscuri maneggi che, a danno dei produttori da una parte e a danno del Governo dall'altra, si effettuano negli appalti.

Bisognerebbe poi che queste associazioni potessero garantire il prodotto per una certa durata di tempo, e sotto certe condizioni. Non si potrebbe contrattare con queste associazioni di produttori, se esse non assicurassero un servizio, per esempio quello dei foraggi, per un certo tempo, ed il contratto non potrebbe in questo caso limitarsi a mesi; inoltre dovrebbero garantire i prodotti anche quando le truppe cui sono tenute a provvedere si muovano per recarsi ai campi, alle esercitazioni, ecc., perchè sarebbe troppo costoso il dover fare dei contratti speciali in ognuno di questi casi particolari.

Oltre a queste grandi associazioni vi è la piccola fornitura diretta, ed è il sistema che l'onorevole Lucca ha accennato di aver veduto applicato in Francia. E difatti è vero; da qualche anno a questa parte, anche lì i produttori si sono rivolti al Governo; ed alla Camera stessa si è trattata questa questione di autorizzare i comandanti di corpo, specialmente dei corpi di cavalleria, ad acquistare direttamente dai proprietari i foraggi e le avene: e dal Ministero della guerra francese vennero appunto date disposizioni in questo senso per alcune regioni.

Del resto abbiamo provato anche noi tale sistema; quest'anno in alcuni luoghi andarono deserti gli appalti, appunto perchè si era costituita una combiaccola di appaltatori i quali, naturalmente, volevano che il Governo passasse sotto le loro forche caudine.

Allora io dissi al direttore generale dei servizi amministrativi di sperimentare questo sistema dell'acquisto diretto dai proprietari. Si autorizzarono così i colonnelli delle armi a cavallo, dove l'appalto non si concesse perchè non si offrivano i prezzi onesti e giusti che l'amministrazione aveva stabilito coi prezzi d'asta, si autorizzarono, dico, a trattare direttamente. E si fece così. Ma i proprietari, naturalmente, lo fecero per poco tempo, per pochi mesi, perchè non avevano le provviste sufficienti, ed allora la amministrazione si trovò nell'imbarazzo di dover rinnovare troppo frequentemente questi contratti, anche perchè i proprietari singoli non potevano garantire il servizio quando il reggimento si muoveva per le varie esercitazioni. Ma,

come accennò benissimo l'onorevole Lucca, questo esperimento che è stato fatto in alcuni luoghi, ha prodotto un beneficio, perchè quando è scaduta l'epoca di questi contratti, e per necessità si tornò agli appalti, questi diedero dei risultati soddisfacenti per l'amministrazione, dal lato economico, perchè naturalmente la concorrenza finisce sempre per giovare.

La questione degli appalti in grande scala per i viveri ed altre somministrazioni per lo esercito è una questione grave che merita tutta l'attenzione di un'amministrazione, specialmente quando si tratta di amministrazioni grandi, le quali oggi devono difendersi dai molti agguati che la speculazione loro tende da ogni parte.

In fatto di appalti vi possono essere due sistemi, quello dei grandi appalti e quello degli appalti in piccola scala.

Quando da noi furono ammessi gli appalti, per esempio, di viveri e foraggi per due, o tre, o quattro corpi d'armata, il concetto che ebbe il Governo nel fare quell'esperimento era teoricamente giusto. Il Governo diceva: a noi conviene di avere dei grandi appalti, perchè se avviene la necessità della mobilitazione dell'esercito, abbiamo già questi grossi appaltatori, i quali potranno fornire l'esercito che deve ingrossare enormemente, ed anche perchè hanno i fondi necessari per le provviste, e sanno dove prendere gli animali bovini e tutti i prodotti che abbisognano all'esercito.

Quindi non ci troveremo imbarazzati; tanto più che il principio che ammette oggi l'Amministrazione militare è che, in caso di mobilitazione, questi appaltatori fornirebbero i magazzini di seconda e terza linea, mentre il servizio presso i corpi sarebbe fatto direttamente dall'Amministrazione della guerra.

Ora, nell'applicazione di questo sistema che vige anche adesso, secondo me, c'è un difetto, ed è che si fanno gli appalti solamente per un anno. Ora tutti capiscono che, quando si fa l'appalto per un anno, l'appaltatore cerca di guadagnare il più che può in quell'anno, e quindi i prezzi sono sempre molto elevati. Bisognerebbe quindi che i periodi d'appalto fossero più lunghi come si facevano una volta, cioè per sette o per nove anni.

In tal modo si potrebbe anche esigere di più da questi appaltatori ed ottenere dei prezzi più convenienti, perchè allora un grande appaltatore calcola che su sette anni di fornitura potrà averne, ad esempio, quattro buoni, due cattivi e uno mediocre, e fatti i suoi conti dà i generi ad un prezzo medio costante, equo, in modo di avere un guadagno onesto assicurato.

Così, com'è adesso, il sistema dei grandi appalti non dà buoni risultati. Questi grandi appaltatori sono per lo più affaristi che concorrono agli appalti, perchè possono dare quella forte cauzione che si esige. Poi si servono di subappaltatori, e mettono in tasca una bella somma senza disturbi. Quindi il vantaggio che in teoria dovrebbe ricavare l'Amministrazione militare in pratica scompare.

Pertanto, la conclusione a cui vengo è quella appunto accennata dall'onorevole Lucca, che è desiderabile che si possano costituire delle associazioni di produttori, le quali potessero fornire direttamente i generi e garantire il servizio. Ciò darebbe economia all'amministrazione militare e guadagno agli stessi produttori.

Per parte mia sono disposto ad esaminare ed applicare questo sistema fin dove è possibile, ma a condizione che queste associazioni siano costituite solidamente, in modo da dare garanzia di assicurare il servizio in ogni evenienza.

Vengo all'onorevole Costa, il quale ha fatto delle osservazioni sulla insufficiente istruzione dei nostri conducenti di artiglieria.

Noi non possiamo, come d'altronde ha detto egli stesso, fare confronti con quello che ha visto fare in Scozia, perchè, prescindendo dalla ferma più lunga, va considerata la questione dei cavalli. Noi abbiamo dei cavalli di artiglieria che sono ben lontani dal rassomigliare a quelli dell'artiglieria prussiana, dell'artiglieria francese, senza parlare poi di quella inglese.

Mi permetta che glielo dica, onorevole Costa, il quale mi ha fatto le sue osservazioni nella forma più corretta, mi permetta di dirgli francamente che forse gli è capitato di vedere proprio dei casi eccezionali, come quello che ha citato delle Quattro Fontane. Gli osservo poi che trattandosi d'un convoglio funebre, questo non è il più adatto per giudicare molto bene dell'artiglieria, tantopiù che nel caso speciale da lui citato si trattava di una salita molto ripida, che in qualsiasi altra circostanza sarebbe stata superata al galoppo.

Ma, in generale, quantunque noi non siamo dotati di cavalli che reggano al confronto dei paesi che hanno razze di cavalli molto migliori delle nostre, è un fatto che la nostra artiglieria supera ostacoli non indifferenti, e in modo da meritare proprio l'ammirazione degli spettatori.

Per esempio, nelle regioni alpine ed appenniniche, tutti coloro che hanno assistito alle manovre possono far fede del modo veramente am-

mirevole con cui la nostra artiglieria supera gli ostacoli e le forti pendenze.

Ciò non toglie però che non si debba richiamare, ove occorra, l'attenzione dei comandanti di corpo e degli istruttori dei reggimenti, onde facciano sì che questa istruzione del condurre venga assolutamente impartita con tutta la cura possibile e con tutte le norme volute.

E poichè l'onorevole Costa ha potuto essere presente a taluni casi che sono prova di una istruzione non molto accurata, gli sarei grato se volesse dirmi in quali reggimenti si siano verificati, onde richiamare su tale argomento la attenzione di quei comandanti, perchè dipende da essi l'istruzione data alle loro truppe.

Ad ogni modo, io farò tesoro delle osservazioni fatte dall'onorevole Costa, per vedere se occorrono provvedimenti speciali allo scopo di inculcare in tutti l'accurata sorveglianza che si richiede, affinchè questa istruzione si perfezioni sempre più, essendo indubitato che, quando il conducente sa guidar bene il pezzo, si risparmia la forza del cavallo e il tempo.

L'onorevole Valle ha raccomandato che nel progetto di riordinamento del corpo ippico si tenga conto della raccomandazione di aumentare l'elemento borghese per l'agricoltura nei depositi di allevamento. L'onorevole Valle deve ricordare che il riordinamento del corpo ippico riguarda puramente il personale militare dei depositi stalloni e dei depositi di allevamento. La questione, che egli ha sollevato, è una questione a parte, che si può trattare separatamente, una questione puramente amministrativa. È certo che nei depositi di allevamento giova l'elemento borghese, di gente cioè pratica di agricoltura, che conosca naturalmente le varie colture della regione, e tragga partito da questa conoscenza per migliorare l'allevamento con economia nelle spese.

Non ho pertanto alcuna difficoltà di esaminare la questione per quelle modificazioni e quei miglioramenti che si potranno introdurre. Ma l'onorevole Valle ha fatto un'altra raccomandazione, e cioè quella che concerne gli agenti di campagna, che vorrebbe si mettessero in pianta, come si è fatto per gli operai, mentre adesso non lo sono. Ma anche qui osservo che occorrerebbe una legge...

Valle. Lo so.

Beriolè-Viale, ministro della guerra. ...perchè l'assunzione di questo personale al servizio dello Stato produce delle conseguenze finanziarie, dovendo assegnar loro una pensione, in base ad una graduatoria da stabilirsi. E così dicasi per i man-

driani, da lui anche raccomandati. Egli vorrebbe che avessero un compenso, perchè si rovinano molto la salute in arie malsane, come avviene per esempio, nella regione del Grossetano, dove abbiamo il principale deposito di allevamento.

Anche ciò richiederebbe un provvedimento legislativo, che stabilisse un ordinamento stabile e definitivo, mentre quello attuale non è che un'ordinamento amministrativo.

Ad ogni modo io sono nell'ordine d'idee dell'onorevole Valle, nel senso che i mandriani si debbano prendere per quanto è possibile localmente, specialmente fra coloro che sono stati nell'esercito e che si trovano in congedo illimitato. Dunque assicuro l'onorevole Valle che di questo mi occuperò per vedere quello che si possa fare.

Un'ultima raccomandazione egli ha fatto e riguarda i cavalli piccoli, con i quali vorrebbe si tentasse la prova di costituire un reggimento; ebbene, egli è vicino ad un ufficiale di cavalleria il quale potrà dargli degli schiarimenti in proposito. Un cavallo piccolo ha certamente il suo valore, ma un valore relativo; però nell'arma di cavalleria andare al di sotto del limite di 1.46, come ha accennato l'onorevole Valle, sarebbe un provvedimento che io non oserei adottare, senza prima sentire il parere competente degli uomini speciali dell'arma.

Quest'idea dei cavalli piccoli è stata messa innanzi anche dall'onorevole Mattei, ed ho risposto accennando al peso della bardatura e dell'equipaggiamento del cavaliere, peso che forse non potrebbe essere lungamente sopportato dai cavalli molto piccoli.

Qualche cosa in questo senso si è già fatto, perchè prima la statura dei cavalli doveva essere molto più alta; ma non si è adottata mai una statura così bassa, come ora si vorrebbe. Abbiamo dei piccoli cavalli nei reggimenti dei cavalleggeri che rendono un buonissimo servizio, ma non credo che sarebbe prudente abbassarne di più la statura.

Credo così di aver risposto ai vari deputati che hanno parlato.

Presidente. L'onorevole Lucca ha facoltà di parlare.

Lucca. Ringrazio l'onorevole ministro per la completa risposta che mi ha dato, tanto completa che mentre aveva avuto la vanitosa speranza di dargli un consiglio, invece, dal suo discorso non ho potuto raccogliere che degli ammaestramenti, ed ho riconosciuto che non avevo nulla da insegnare. Prendo atto volentieri di una dichiara-

zione che egli ha fatto: che, cioè, quando i produttori si costituiscano in associazioni, il Ministero, di buon grado, cercherà di assecondarli.

Vorrei, che il lavoro fosse parallelo, e che, mentre i produttori cercheranno di costituirsi in associazione, il Ministero studiasse il modo di togliere tutti quegli inconvenienti burocratici ai quali lo stesso ministro ha accennato.

Per esempio, egli ha detto che il contratto per un anno rende impossibile quei vantaggi che altrimenti si potrebbero ottenere; per modo che produttori da una parte e Governo dall'altra, lavorando parallelamente, non s'incontreranno mai. Ma, con la teoria nuova, speriamo che si incontrino, se non all'infinito, per lo meno in un avvenire molto prossimo. (*Si ride*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Alessandro.

Costa Alessandro. Ringrazio l'onorevole ministro, della benevola risposta che mi ha data. Soltanto tengo a dichiarare che non ho inteso di fare alcuna critica sul modo col quale viene impartita l'istruzione all'arma di artiglieria; me ne sarei ben guardato, tanto più che ho già dichiarato di essere un caldo ammiratore del nostro esercito; volli soltanto accennare ad un piccolo neo che esisteva in quell'arma. Non intesi fare osservazioni sotto l'aspetto militare; mi occupai solamente del lato economico della questione; e pregai il ministro, come di nuovo lo prego, di tener conto delle mie osservazioni, unicamente sotto l'aspetto economico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle.

Valle. Dal momento che l'onorevole ministro ha promesso di studiare le diverse questioni che gli ho sottoposte, prendo nota, con piacere, della replica da lui fattami. Del resto, sapeva benissimo che queste questioni non potevano trovar posto che in un disegno di legge; ora dalle parole del ministro desumo che vi trovano posto le disposizioni da me richieste.

Quanto alla misura dei cavalli, non intendevo che fosse accettata una cosa definitiva; ma che fosse provvisto di questi cavalli uno squadrone, per provare la loro resistenza.

Ho provato abbastanza i cavalli piccoli, ed in specie i cavalli maremmani per convincermi che essi resistono sempre a marce faticosissime, senza bisogno che, all'arrivo, siano loro prestate tutte quelle cure che debbono aversi per cavalli di maggiore altezza o di altra razza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gatti-Casazza.

Gatti-Casazza. Giacchè l'onorevole ministro mi ha fatto l'onore di citarmi, ed ero per combinazione vicino all'onorevole Valle, mi si permetta di esprimere il mio modesto giudizio su la questione dei cavalli piccoli.

I cavalli piccoli potevano benissimo, secondo il mio debole avviso, servire, altra volta, in guerra; ma oggi non sono più capaci; poichè il servizio principale della cavalleria è quello della avanscoperta.

Ora nell'avanscoperta viene il momento in cui le due cavallerie debbono cezzere l'una contro l'altra; ed allora, salvo che il nostro avversario non ci usi la cortesia di tener conto che noi abbiamo dei cavalli piccoli, e voglia adottare anche esso cavalli piccoli come i nostri, noi ci troveremmo sempre nella necessità di doverci ritirare.

Crispi, presidente del Consiglio. Ha ragione!

Gatti-Casazza. Dei cavalli sardi faccio poi tutto il conto che essi meritano; senza dubbio essi hanno un grande valore; ma, pel servizio speciale, che la cavalleria è oggi chiamata a prestare, hanno un grandissimo difetto, che è quello del nitrire.

Ora, quando tutte le operazioni di guerra si debbono svolgere in silenzio, questo loro difetto non si può assolutamente trascurare.

E non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili Astolfone. Colgo l'occasione per ripetere una raccomandazione all'onorevole ministro della guerra, raccomandazione che feci l'anno scorso, riguardo a questa questione che ha tanta attinenza con la produzione equina, ma il cui lato militare non entro ad esaminare, perchè me ne mancherebbe assolutamente la competenza.

Mi limiterò soltanto a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera piuttosto sulla qualità dei riproduttori, coi quali si crede di poter migliorare la produzione equina.

In verità, o signori, in Italia, e con tutte le migliori intenzioni di chi lo dirige, e dei mezzi assai scarsi dei quali disponiamo, l'acquisto degli stalloni riproduttori, è ben lontano dal corrispondere allo scopo.

Io, per esempio, non ritengo, come altri pensano, che questo servizio, diviso com'è fra i due Ministeri di agricoltura, industria e commercio e della guerra, non possa procedere bene.

Infatti, se noi guardiamo il personale dei depositi e delle stazioni di monta, è tutto militare, il Consiglio direttivo ippico è misto, miste le Com-

missioni di acquisto, ed è civile solamente il personale amministrativo, e per quanto può concernere l'allevamento considerato come industria agraria.

Ora, secondo me, i difetti non stanno in ciò, ma nei criteri coi quali procede negli acquisti, e specialmente in quelli che presiedono alla destinazione degli stalloni ai depositi.

I migliori e più poderosi riproduttori, o signori, sono, nei maggiori casi, riserbati nei depositi dell'alta e media Italia, là ove non vi è difetto di buone e vigorose riproduttrici, mentre, nel mezzogiorno e nelle isole, si mandano i meno buoni, ed anche stalloni arabi che, nella maggior parte, se non piccoli, sono di taglia media.

Ebbene, o signori, nel mezzogiorno e nelle isole abbiamo il maggior decadimento delle razze equine che, in tempi non molto lontani da noi, furono pur tanto pregiate e ricercate, ed ora manchiamo, in generale, di buone fattrici.

Ora quali prodotti si possono ottenere da riproduttori per lo più meticci e poco prestanti di corpo e da fattrici che razionalmente dovrebbero escludersi dalla fecondazione, perchè anch'esse piccole, e talvolta mal conformate.

Noi raccogliamo quello che seminiamo, vale a dire, con questi fattori non possiamo avere che prodotti scadenti, prodotti dei quali nè per gli usi agricoli, nè per la rimonta dell'esercito, ci possiamo largamente servire.

Dunque, prima di tutto bisognerebbe pensare a formare tutto ciò che serve, come primo fattore di una buona riproduzione, cioè provvedere prima all'acquisto di riproduttori forti, prestanti e vantaggiosi di corpo, perchè, soltanto dall'accoppiamento di essi anche con mediocri fattrici, si potranno ricavare riproduttrici migliori, e così, per via di ragionevole selezione potremo arrivare allo scopo, cui dobbiamo, nel duplice intento dell'agricoltura e dell'esercito, mirare.

Dal punto di vista militare, poi, non parmi che quello che oggi si chiama servizio di avanscoperta, in sostanza, sia diverso da quello che era detto servizio di *ricognizione* o di *esplorazione*, e la stessa significazione della parola lo dimostra, quindi non sembra che esso possa avere una grande influenza sulla formazione della cavalleria, imperocchè, ripeto, cambiata la parola, la sostanza è la stessa.

Ora, se i nostri cavalli, in generale, sono più piccoli in confronto di quelli della cavalleria estera, hanno però qualità di gran lunga superiori di quelli che incettiamo all'estero per la rimonta, voglio dire la maggiore resistenza nel

servizio, resistenza che proviene dalla acclimatazione, e da tante altre ragioni che mi dispenso di accennare, e che, in sostanza, pel minor prezzo e per un più lungo servizio, si traducono in una vera e propria economia pel bilancio dello Stato, il quale se spende per l'acquisto e mantenimento dei buoni riproduttori, si compensa abbastanza con le rimonte all'interno, di guisa che questa potrebbe divenire una spesa veramente remunerativa, così per l'erario, come per gli allevatori.

Bisogna adunque avere presente lo stato attuale delle cose e coordinare tutti i provvedimenti, affinché l'ordinamento definitivo del servizio ippico possa rispondere al duplice scopo di giovare alle condizioni ed ai bisogni dell'esercito ed a quelli degli allevatori, per rendere l'industria ormai divenuta passiva, meno ingrata ed in qualche modo compensatrice.

Eliminiamo, disse ieri l'onorevole Gatti Casazza con frase convinta, dai produttori i meticci che non vanno e non possono andare, e che finiranno per portare alla completa decadenza la nostra ormai tanto scadente razza equina. È vero che il Governo ha fatto quello che ha potuto per migliorare le razze stanziando somme relativamente rilevanti, ed acquistando ogni anno non pochi cavalli, sebbene, nello stato finanziario in cui ci troviamo, il profondo delle somme ingenti per la compera di un solo cavallo com'è avvenuto nello scorso anno, non mi sembri giusto.

Del resto gli acquisti cadono sopra riproduttori di qualità discutibili; vi sono meticci, degli arabi di un quarto, di tre quarti di sangue, e così degl'inglesi e pochissimi di puro sangue.

Nè, o signori, si bada, come dissi, nelle destinazioni, nè si tiene conto delle speciali condizioni di tutte le contrade. In Sicilia, per esempio, preferiamo l'arabo perchè di maggior movimento, e ritenuto meglio rispondente alla riproduzione, ma l'arabo di vantaggiosa statura, o altri presso a poco del tipo, e che possono dare ben composte fattrici.

Pochi ormai sono i cavalli di questo tipo che sono nelle maremme, e nell'alta Italia dove forse si faranno accoppiamenti più razionali. Ma da noi, nel mezzogiorno ed in Sicilia, se difettano le buone fattrici e non si mandano produttori di prestante statura, la nostra produzione non potrà migliorare. E senza questo provvedimento naturalmente non è possibile ottenere veri miglioramenti. Dirò di più: prima il Governo procedeva agli acquisti per la cavalleria con la misura del 10 per cento dei cavalli corvini, e

per i puledri da due o tre si richiedeva una statura compatibile. Ora, o signori, forse per le ragioni addotte dall'onorevole Casazza, che cioè i nostri cavalli sono piccoli, e la cavalleria per le *avanscoperte* deve avere cavalli prestanti; l'onorevole ministro ha ridotto appena al quattro per cento l'incetta dei cavalli corvini, ed ha elevato così *de plano* la misura d'altezza, di guisa che gli allevatori d'un tratto sono stati danneggiati, perchè si sono trovati nella dolorosa condizione di riportare a casa invenduti i loro prodotti. Vedete quali incoraggiamenti si accordano all'industria, la quale, essendo per sè stessa poco remuneratrice, finirà per essere rovinosa.

Io credo davvero che questo argomento sia degno del maggiore studio, e che se dobbiamo proprio metterci sopra un'altra strada, sarà meglio farlo subito, e non aspettare quando sarà difficile tornare indietro, imperocchè, allora, non sarebbe facile rimediare ai danni non solo, ma di ottenere nuovi e sufficienti mezzi per provvedere.

Queste sono le brevi osservazioni che mi sono permesso fare, sperando che l'onorevole ministro della guerra vorrà ponderarle e tenerle in buon conto. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle.

Valle. Mi riacresce di dover tornare su questo argomento; ma la cosa è molto più grave di quello che, a primo aspetto, può sembrare, giacchè noi, trattando della misura dei cavalli in servizio dell'esercito, non solamente trattiamo una questione militare, ma bene ancora una questione di economia.

Mi rincresce che l'onorevole mio amico Gatti-Casazza abbia detto che, in caso di una carica, forse la cavalleria nemica potrebbe esserci superiore per la grandezza dei cavalli; ma questa superiorità in battaglia dipende dal coraggio del cavaliere e dallo ardire del cavallo; ed appunto nella battaglia di Inkerman, fu l'ardire dei cavalli che ad una carica fatta dalla cavalleria inglese decise della vittoria.

Onorevole ministro della guerra, se Ella esaminasse la bardatura dei nostri cavalli maremmani, si accerterebbe che la medesima è molto più pesante di quella della nostra cavalleria e che i nostri cavalli sono molto migliori e più robusti degli altri dell'esercito, benchè siano ordinariamente di misura più bassa delle altre razze e se si tenterà la prova i fatti diranno chi aveva ragione se io, o l'amico onorevole Gatti Casazza.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni rimane approvato il capitolo 30 in lire 5,314,970.

Capitolo 31. Materiale e stabilimenti d'artiglieria lire 5,474,800.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Siacci.

Siacci. Vorrei raccomandare all'onorevole ministro una proposta, che forse gli è già d'altra parte pervenuta, una proposta riguardante la formazione delle batterie in tempo di guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Non è qui la sede.

Siacci. Ma parlerò del materiale.

Bertolè Viale, ministro della guerra. Parli pure, ma le faccio osservare che questo argomento si riferiva al capitolo 10: *Arma di artiglieria e genio*; se Ella parla della formazione delle batterie in questo capitolo che riguarda il materiale allora non si finirà più.

Siacci. Lo dirò che mi spinge a parlare in questo momento, la notizia che leggo ora in un giornale, la *Tribuna*, che cioè la Commissione del *Reichstag*, incaricata di esaminare il progetto per nuove spese militari, lo ha approvato. Ora si sa che, in quel progetto, era contenuta la proposta dell'aumento dell'artiglieria per settanta batterie cioè 53 per la Prussia, 7 per la Sassonia, 8 per la Baviera e 2 per la Wurtemberg. Con tale aumento, ogni corpo d'armata tedesco sarà forte di 20 batterie, mentre i nostri corpi d'armata non ne contano che sedici. Ora noi potremmo ottenere un aumento equivalente senza aumentare le batterie, ricostituendo quella quarta sezione che fu soppressa quando si fece lo sdoppiamento dei reggimenti d'artiglieria, due anni fa.

Ricostituendo questa 4ª sezione i pezzi di ogni batteria sul piede di guerra sarebbero 8, e le 16 batterie di ogni corpo d'armata rappresenterebbero 128 pezzi, presso a poco il numero dei pezzi di ogni corpo d'armata tedesco che conta 20 batterie su sei pezzi. Io, dunque, pregherei il ministro di prendere in considerazione questa proposta, la quale non porterebbe nessun aggravio al bilancio ordinario, poichè non occorrerebbe, che un aumento di materiale; e questo può anche giustificarmi di aver parlato sul capitolo 31, che riguarda appunto il materiale d'artiglieria.

È vero che vi sono difficoltà, ma la difficoltà maggiore è rimossa dalla polvere senza fumo. La difficoltà maggiore, per la formazione delle batterie sopra 8 pezzi, era questa, che il comandante della batteria doveva collocarsi a 15 metri da un'ala sopra il vento perchè il fumo impediva la vista e da quel posto era impossibile fare arrivare la voce del comando fino ai pezzi dell'altra ala,

distanti 120 metri e più; ora essendo soppresso il fumo, niente impedisce che il comandante prenda posto al centro, ed allora la distanza a cui deve arrivare la sua voce viene molto ridotta e quindi la difficoltà maggiore che si opponeva alla formazione di 8 pezzi, in questo modo, è rimossa.

Rimane però sempre la difficoltà della mobilitazione, cioè la requisizione di un maggior numero di cavalli; ma non è una difficoltà nuova, è una difficoltà a cui eravamo già rassegnati prima di fare lo sdoppiamento. Ad ogni modo si potrebbe limitare la nuova formazione ai reggimenti divisionali che sono quelli che debbono essere più forti in caso di combattimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattei.

Mattei. Anni sono, un giorno ebbi una conversazione coll'onorevole Bertolè-Viale sugli stabilimenti d'artiglieria. Non mi ricordo precisamente ciò che mi disse l'onorevole ministro; mi ricordo, però, che, avendo io parlato della convenienza di affilare gli stabilimenti d'artiglieria all'industria privata, egli non si mostrava assolutamente contrario a questa idea; mi pare anzi che egli dicesse che ci avrebbe pensato, ma che allora non credeva opportuna la proposta. D'allora in poi non se ne è più parlato. Ne parlo ora perchè mi pare che una simile proposta sarebbe prima di tutto sorgente di una economia abbastanza vistosa e, poi, perchè al giorno d'oggi l'industria privata militare ha fatto veramente grandi progressi e i più grandi stabilimenti sono quelli di Armstrong, di Krupp, Schneider, ecc.; che sono, appunto, stabilimenti privati. Nei tempi passati l'industria governativa era di gran lunga superiore alla privata, quindi era necessario che la produzione delle armi e degli oggetti di uso militare fosse nelle mani del Governo. Ma oggi questa necessità non esiste più; e per altro lato gli stabilimenti governativi, non meno i militari che gli altri, hanno tutti un difetto gravissimo, che, secondo me, è impossibile di togliere.

Il difetto è questo: che gli stabilimenti, se si vuole, lentamente, tendono a diventare, mi si passi la parola, veri ospizi, dove si lavora meno e dove si mantengono operai, che finiscono per non essere più capaci al lavoro.

Questa tendenza è naturale; ad essa il Governo non si può sottrarre in alcun modo, poichè è impossibile che possa resistere a tante pressioni, che gli vengono fatte da tutte le parti.

Tutte queste ragioni mi sembrano tali, da far prendere la cosa in considerazione. Io, poi, in

questa mia idea, trovo anche dei vantaggi veramente industriali.

Prima di tutto si accorda all'industria un capitale industriale assai considerevole.

Lo Stato non può che lavorare per sè, mentre gli stabilimenti privati possono lavorare, oltre che, per lo Stato, anche per chiunque dia loro commissioni.

In generale le macchine e gli attrezzi del Governo, salvo alcuni un po' antiquati, sono buoni e belli; ebbene, con queste macchine e con questi attrezzi, gli stabilimenti potrebbero produrre lavori importanti.

Per esempio, una grande fonderia, che avesse dei tornii lunghi 14 o 15 metri, può prendersi incarico di tornire dei pezzi importanti, come alberi di bastimenti, ecc.

Oltre a ciò l'industria privata recherebbe il vantaggio di accrescere la produzione perchè, com'è naturale, il Governo deve mantenersi nei limiti del suo bilancio e fabbricare soltanto gli oggetti che consuma, mentre un privato può perfettamente accettare commissioni da tutti.

Io, quindi, senza voler fare una proposta al riguardo, perchè so che si tratta di una questione, che va lungamente esaminata, mi limitai ad accennare la idea al Governo affinchè la studi e veda se sia suscettibile di essere in seguito messa in atto.

Ciò, inoltre, produrrebbe una certa diminuzione di personale che passerebbe direttamente all'industria senza danno di nessuno e con vantaggio del pubblico erario.

Mi si permetta, poi, a proposito di questo capitolo, di fare una piccola osservazione ancora. L'altro giorno, l'onorevole Bertolè disse che io aveva fatto delle proposte che importavano una spesa di milioni, e, fra queste, l'impianto del laboratorio di chimica ed il laboratorio di precisione. Quanto al laboratorio di precisione c'è il locale, e una parte delle macchine. Quindi credo che tutt'al più costerebbe 200 o 300 mila lire. Quanto al laboratorio puramente chimico, non ce n'è uno che abbia costato più di 100 mila lire quando c'è il locale, ed il locale credo che ci sia.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Bertolè Viale, ministro della guerra. L'onorevole Siacci vorrebbe in sostanza che si aumentasse il numero dei pezzi nei singoli corpi d'armata, vale a dire invece di 96 pezzi ne vorrebbe 128, costituendo le batterie su 8 pezzi. Ma l'ono-

revole Siacci facendo questa proposta ha ommesso di dire che la proposta stessa implica una spesa. Bisogna costruire naturalmente tutto il materiale, pezzi, finimenti, bardature, equipaggiamento, ecc., per questo aumento di artiglieria, e poi vi è la questione dei cavalli che è gravissima, tanto più dopo il recente sdoppiamento col quale si è aumentato sensibilmente il numero delle batterie. Ed anche in caso di mobilitazione la requisizione dei cavalli sarebbe più difficile per le attuali condizioni equine del nostro paese. È vero quindi che da una parte si avrebbe il vantaggio di avere un numero maggiore di pezzi; ma dall'altra parte si presenta la questione della spesa e quella per la requisizione dei cavalli. Egli ha fatto una proposta che, per il risultato che ne sarebbe la conseguenza, sarebbe buona; ma ci sono molte cose buone che non si possono fare quando bisogna spender denari, ed il momento di spenderli non è opportuno.

Anche la ragione da lui addotta è buona. Egli ha detto: prima la batteria di 8 pezzi ora stata giudicata meno atta di quella di 6, per il fumo prodotto dagli spari, perchè il comandante della batteria bisognava che si mettesse su di un'ala e non avrebbe potuto regolare il tiro come bisogna che lo regoli. Ora con la polvere senza fumo, questo inconveniente più non esiste. Ciò è vero, ma, onorevole Siacci, per la polvere senza fumo per l'artiglieria non abbiamo ancora chiesto i fondi necessari, i quali ci furono accordati soltanto per la polvere occorrente per la fanteria. Dunque vede che ci sarebbe pur troppo quella spesa da fare, senza aggiungere l'altra dell'aumento dei pezzi. Per cui questo dell'aumento dell'artiglieria è un *desideratum*, che sarebbe buono, utile, ma in questo momento credo che bisogni metterlo un po' in disparte.

E vengo a quanto ha accennato l'onorevole deputato Mattei. È verissimo che altra volta egli mi ha parlato degli stabilimenti di artiglieria e come convenisse, secondo lui, di darli all'industria privata, cioè di farne una specie di regia.

E, confesso la verità, dissi allora, come ripeto adesso, che credo anch'io che questo sarebbe un vantaggio grandissimo, sotto l'aspetto economico e sotto tutti i punti di vista; un vantaggio anche, direi, per la bontà della produzione. Perchè è un fatto che un grande stabilimento industriale, che non ha tutti i legami delle regole di contabilità che abbiamo noi, che ha dei buoni ingegneri e dei buoni chimici, quando vi è una invenzione nuova, spende quello che vuole per gli esperimenti, poi piglia la privativa

e con quella fa dei capitali. Noi questo non lo possiamo fare, o per lo meno lo facciamo in piccola scala. E poi, nei grandi stabilimenti industriali vi è un personale, parlo del personale degli ingegneri, meccanici e simili, che non può a meno di perfezionarsi in quell'industria, perchè fa sempre quelle stesse cose. Noi invece abbiamo un personale, il quale col nostro sistema deve passare da un servizio di campo ad un servizio di arsenale, o a un servizio di batteria, o a uno stabilimento di fabbricazione, e non è facile avere questo personale il quale possa accudire, con vantaggio vero del proprio perfezionamento e dell'economia, a servizi così diversi.

Insomma è l'eterna questione della separazione, che è venuta in campo molte volte, dei due rami d'artiglieria, il ramo tecnico e il ramo combattente.

Dunque io convengo con l'onorevole Mattei che la questione merita di essere studiata ed esaminata. Non so di certo se nel nostro paese sia facile di risolverla, perchè noi abbiamo già qualche grande stabilimento che l'amministrazione della guerra ha cercato di aiutare, dandogli qualche commissione; ma io non so capire perchè, mentre in altri paesi stabilimenti simili producono tante cose, da noi non avvenga lo stesso. In altri paesi un industriale che ha delle macchine le trasforma quando non può più produrre piastre corazzate o canne di fucili, e cerca di produrre chiodi e altri oggetti; da noi questo non si riesce a fare, forse perchè siamo ancora giovani nelle industrie.

Consento però, in generale, nella massima che convenga al Governo di vedere a poco a poco di liberarsi, gradatamente, di una parte degli stabilimenti che ha: certo qualche stabilimento bisognerà sempre che il Governo lo tenga, perchè vedo che in tutte le potenze principali d'Europa, ancorchè abbiano le industrie molto più fiorenti di noi, pure qualche specialità di fabbricazione i Governi la riserbano sempre al ramo militare. In tesi generale però io non ho niente in contrario a quel concetto, perchè per lo meno sgraverebbe l'amministrazione dello Stato della questione degli operai, che è una questione sempre complessa, molto difficile e spinosa, poichè nei momenti di molto lavoro, l'amministrazione militare deve aumentare gli operai, ma se il lavoro diminuisce, o per mancanza di fondi o altro, e si deve perciò licenziare questi operai, s'incontrano sempre delle difficoltà, che possono toccare anche la questione della sicurezza pubblica. Quindi da questo lato la questione merita tutta l'attenzione

del Governo, e specialmente del ministro della guerra; è una questione che si può e si deve esaminare.

Presidente. L'onorevole Siacci ha facoltà di parlare.

Siacci. Quando ho fatto, o meglio, quando ho raccomandato la mia proposta al ministro della guerra, io sapeva benissimo che essa implicava un aumento nel materiale di artiglieria, cannoni, carreggi, bardature, finimenti, ecc. Appunto per questo ho parlato al capitolo 31, che tratta del materiale di artiglieria. Per altro è una spesa non grande e che si fa una volta sola, anzi credo che una parte sia già fatta, perchè per solito nei magazzini si ha del materiale di riserva. Dunque la spesa non sarebbe grave. D'altra parte se la proposta è buona, il ministro ha modo di presentare un disegno di legge, e farlo approvare dalla Camera.

Il ministro ha parlato della polvere da cannone, che si dice non ancora pronta, mentre è già pronta quella da fucileria. Ma io mi permetto di osservare che nella discussione, che fu fatta per la spesa della polvere da fucileria, si parlò anche degli esperimenti fatti sulla polvere da cannone, e l'onorevole Pelloux raccontò di essere stato presente a questi esperimenti, che erano riusciti molto soddisfacenti. Anzi sembra che la nuova polvere, anche indipendentemente dal fumo, riesca per le sue qualità balistiche molto superiore alla polvere da cannone.

Può forse mancare ancora qualche studio per adottare definitivamente la nuova polvere anche per l'artiglieria, ma oramai siamo tutti convinti che questa adozione sarà presto un fatto compiuto.

In quanto alla difficoltà dei cavalli io stesso l'aveva accennata, ma è una difficoltà che non ci ha mai spaventato, fino a due anni fa almeno, giacchè tanto nell'artiglieria piemontese, quanto nell'italiana, si aveva la formazione di guerra su 8 pezzi, e in tempo di pace su quattro. Non è dunque una difficoltà nuova che nasce da questa proposta, è il risorgimento d'una difficoltà, che si è creduto sempre di poter superare all'evenienza.

Ad ogni modo, la mia è una semplice raccomandazione e spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere, se non la proposta, almeno la raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertola Viale, ministro della guerra. La raccomandazione era accettata implicitamente, quando ho detto che è un *desideratum* che io ammettevo,

ma che, in questo momento, trattandosi d'impegnare il Governo in ispesa, non era opportuna. Un'altra sola rettifica voglio fare all'onorevole Siacci, ed è quella che riguarda la polvere senza fumo per l'artiglieria. Io non ho mica detto che non ci sia per l'artiglieria, perchè appunto quando si discusse il disegno di legge col quale si chiesero i 17 milioni già sin d'allora si erano fatti degli esperimenti continuati poi con risultati buoni. Adunque la polvere c'è, ma mancano i fondi per fabbricarla e quindi non la possiamo applicare.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 31 nella somma di lire 5,474,800.

Capitolo 32. Materiali e lavori del Genio militare, lire 5,734,800.

Capitolo 33. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*), lire 994,500.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertana.

Bertana. Ieri l'onorevole relatore della Giunta del bilancio ha osservato che il Ministero mentre sta studiando il riordinamento delle fortificazioni del paese, potrebbe vedere quali siano le opere di fortificazione inutili, e senz'altro sopprimerle.

Felloux, relatore. Chiedo di parlare.

Bertana. Ha citato, tra queste, le cinte delle città fortificate. Io mi valgo dell'autorità grandissima del relatore per rinnovare all'onorevole ministro della guerra una raccomandazione, che gli avevo fatta l'anno scorso, per pregarlo di vedere se non sia conveniente sopprimere la cinta della piazza forte di Casale. Questa cinta veramente non esiste più che in piccola parte, essendo in gran parte abbattuta. Quindi io credo sia perfettamente inutile e che si possa, senza venir meno alla difesa del paese, ordinarne la completa distruzione. Un'altra raccomandazione debbo fare, e riguarda le acque stagnanti nei fossati delle opere esterne nella stessa piazza di Casale. Queste acque stagnanti sono fonte di malaria. Io prego il ministro di far osservare la cosa e prendere quei provvedimenti, che crederà del caso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Felloux, relatore. Io debbo semplicemente dire all'onorevole Bertana, ringraziandolo del modo come ha voluto citare le mie parole, che veramente esse esprimevano soltanto una mia opinione affatto personale. Discorrendo in risposta all'onorevole Cavalletto fra le altre cose ho detto che, prima di pensare a perfezionare le nostre difese, si poteva anche vedere se non ci fosse da sopprimere qualche cinta inutile. Ma era questa una mia opinione personale, non faceva una proposta.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io ricordo benissimo che l'onorevole Bertana fece già altra volta quella raccomandazione, ma egli comprenderà che è difficile che un ministro possa assumere l'impegno da sè solo di abbattere quello che esiste in fatto di fortificazioni. Io posso capire quel desiderio dell'onorevole Bertana, come capisco quello dei mantovani che dicono: o abbattete o costruite secondo gli usi moderni.

Naturalmente ad abbattere si fa presto, ma poi, quando si dovesse ricostruire, questo costa molti quattrini. Non solo, ma anche per abbattere ci vogliono quattrini e non pochi. Ad ogni modo io cercherò di far prendere in esame la questione di ordine generale, che è stata sollevata anche dal relatore; cioè a dire farò esaminare da una Commissione competente se ci sia nulla che possa ostare alla soddisfazione del desiderio dell'onorevole Bertana per la cinta di Casale come pure per qualche altra cinta.

Quanto alle acque stagnanti, credo che l'onorevole Bertana abbia inteso parlare dei fossi che sono nelle opere a corona di Casale. Anche questa questione io la farò esaminare per vedere se spetti all'Amministrazione della guerra di provvedere.

Presidente. L'onorevole Bertana ha facoltà di parlare.

Bertana. Ringrazio l'onorevole ministro della promessa che mi fa di studiare la questione. In quanto alla spesa credo che il ministro non debba preoccuparsene, poichè sono certo che il Comune farebbe esso stesso la spesa occorrente, col solo compenso della cessione dei terreni.

Credo dunque che l'onorevole ministro farà studiare la questione e se le difficoltà, che si frappongono all'abbattimento di quelle ormai inutili mura sono di natura esclusivamente finanziaria, saranno presto superate.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni si intende approvato il capitolo 32. Materiale e lavori del genio militare, lire 5,734,800.

Capitolo 33. Fitti d'immobili ad uso militare, e canoni d'acqua (*Spese fisse*), lire 994,500.

Capitolo 34. Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre, lire 224,500.

Capitolo 35. Spese di giustizia criminale militare (*Spesa obbligatoria*), lire 27,000.

Capitolo 36. Ordine militare di Savoia, lire 137,900.

Capitolo 37. Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, lire 151,000.

Capitolo 38. Materiale sanitario, lire 698,000.

Capitolo 39. Spese per i distaccamenti d'Africa, lire 10,439,900.

Branca. Chiedo di parlare.

Arbib. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

Branca. Io debbo fare un semplice domanda all'onorevole ministro della guerra; intendo che egli dichiari se, data l'estensione dei nostri possedimenti, con la frontiera del Mareb ed anche con le escursioni al di là del Mareb, come è stato recentemente fatto per difendere sempre la nostra frontiera, egli è in grado di dichiarare che le somme stanziare siano sufficienti.

Presidente. L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare.

Arbib. La domanda che desidero rivolgere all'onorevole ministro della guerra non è perfettamente uguale a quella dell'onorevole Branca; ma è alquanto simile: cioè, desidero sapere se il ministro della guerra possa dare alla Camera qualche maggiore spiegazione sopra un quesito, che gli fu mosso dalla Giunta generale del bilancio rispetto alla possibilità di diminuire le spese d'Africa.

L'onorevole ministro avrebbe risposto così: " Le maggiori spese che, assai probabilmente, s'incontreranno, per cause diverse, in seguito alla maggiore estensione data ai nostri possedimenti, non possono essere nè prevedute, nè con approssimazione calcolate. "

Debbo dichiarare sinceramente che questo linguaggio mi turba un poco; e turba me, forse per motivi assai diversi da quelli, che hanno spinto l'onorevole Branca a chieder di parlare.

Branca. Sono gli stessi motivi; è una semplice curiosità.

Arbib. Non è una curiosità, ispirata dal desiderio di raccogliere notizie per poterne poi discorrere quasi accademicamente. La mia curiosità parte da fini diversi. L'onorevole Branca fu costantemente avversario di ogni e qualunque impresa in Africa;...

Branca. No; delle espansioni.

Arbib. ... io tenni una condotta diversa, e sono stato guidato da opinioni diverse. Ma, pur giudicando con molta simpatia l'impresa d'Africa ho anche creduto sempre e sempre sostenuto in questa Camera che come impresa militare dovesse essere molto, ma molto limitata, e che il carattere suo prevalente dovesse esser quello di una impresa commerciale agricola. Questo sostenni fin dal primo momento.

Mi parve che ci fossimo avvicinati a questo mio ideale, o, almeno, ebbi ragione di crederlo, stante le assicurazioni formali date alla Camera dal presidente del Consiglio, e stante altresì l'ordinamento del governo civile a Massaua. Ora la dichiarazione dell'onorevole ministro della guerra parmi in contraddizione con la promessa di ridurre le spese militari per l'Africa. Non vorrei che tentassimo di stare a cavallo fra due selle, e che, mentre si dice e si afferma di voler istituire in Africa, soprattutto, un Governo civile, di voler attendere essenzialmente allo sviluppo commerciale ed alla colonizzazione, fossimo ancora trascinati a fare delle spese militari, al di là di quelle che possono essere assolutamente richieste dalla difesa dei possedimenti, che ora abbiamo.

È stato detto, varie volte, che, occupate l'Asmara e Keren e costruite là le fortificazioni ritenute indispensabili, potevamo, conservando le posizioni che avevamo, ritenerci esenti da ogni pericolo. Donde dunque e perchè nascerebbero le nuove spese? Ecco quello che desidererei sapere dall'onorevole ministro della guerra, giacchè, non lo nego, se dovessimo imbarcarci in nuove spese militari per l'Africa, io ne sarei dolente e non potrei tacere il mio rammarico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

Rizzo. Io pregherei l'onorevole ministro della guerra, se le notizie a lui pervenute glielo permettono, di dare alcune informazioni relative al fatto d'armi avvenuto in Africa e sul quale corsero nei giornali notizie contraddittorie. Lo scontro fu, in ogni modo, certamente onorevole per le nostre truppe; ed io credo che l'onorevole ministro coglierà questa occasione, per rivolgere una parola autorevole di lode al comandante e alle truppe che presero parte allo scontro, che ha accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Le domande che mi hanno rivolto gli onorevoli Branca e Arbib, mi pare che abbiano lo stesso scopo: di sapere se io creda che le somme portate in bilancio per le spese militari d'Africa saranno sufficienti, data la situazione nostra in Africa, e cioè l'estensione dei nostri possedimenti e le condizioni politiche.

Naturalmente, per quel che posso dichiarare (perchè ci sono degli avvenimenti che sono nelle mani della provvidenza), le somme portate in bilancio, data la pacificazione del Tigrè, e con-

tinuando le condizioni attuali, io credo che possano bastare, ed anzi spero grandemente che si possano diminuire. È questa anzi una raccomandazione vivissima che fu fatta dall'onorevole presidente del Consiglio e da me al nuovo governatore; ed io sono persuaso che egli s'interesserà della cosa, perchè lo scopo nostro dev'essere precisamente quello di diminuire le spese militari, viste le condizioni in cui ci troviamo.

Questa è la risposta che posso dare ai due onorevoli interpellanti.

Vengo ora alla domanda dell'onorevole Rizzo.

Io avevo avuto un telegramma dal comandante in Africa, che accennava a questo scontro, ma come cosa di non grande importanza.

Si tratta della banda d'Ilma, che si era rifugiata al di là del Mareb. Il comandante superiore chiese al Mangascià che, giusta le vigenti convenzioni tra noi e l'Etiopia, consegnasse questo individuo. Il Mangascià cercò infatti di farlo sfrattare, ed Ilma tentò di venire al di qua del Mareb, e con una banda armata abbastanza forte.

Ora, siccome il comandante delle truppe aveva desiderio di avere nelle sue mani questo Ilma, che si era regolato così male verso di noi, così mandò verso il Mareb delle truppe miste, cioè un battaglione di indigeni e truppe italiane onde impedire ad Ilma di passare sul nostro territorio.

Branca. Chiedo di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. L'Ilma tentò effettivamente di passare sul nostro territorio con una banda di circa 800 fucili; ma fu scontrato da tre nostre compagnie indigene durante la notte, ed ebbe dei suoi trenta morti, scappando tutti gli altri verso altri territorii; i nostri ebbero soltanto tre morti e nove feriti.

Questo è il fatto come venne riferito dal comandante superiore.

Ci fu poi anche un altro piccolo scontro verso Digza, dalla parte degli Assaorta.

Anche lì vi era una banda di ladroni che mi nacciava razzie nell'Assaorta. Allora il comandante mandò una colonna la quale incontrò la banda dei razziatori e la disperse completamente, obbligandola a lasciare nelle mani dei nostri tutta la roba razzziata ed a subire la perdita di varii uomini che morirono. I nostri ebbero soltanto tre feriti. Questi sono i fatti quali vennero segnalati al Governo, fatti che attestano come le nostre truppe, comprese quelle indigene, si sono portate molto bene. Il che è anche una soddisfazione, perchè prova come queste truppe potranno benissimo corrispondere anche a qualunque azione, ciò che appunto ci permetterà di

ritirare dall'Africa una parte almeno delle nostre truppe del Corpo speciale, come io spero! (*Bene!*)

Presidente. Onorevole Branca, ha facoltà di parlare.

Branca. Io non prenderò atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra perchè sono subordinate a tali condizioni che davvero il farle o non farle è perfettamente lo stesso. Del resto io debbo far notare alla Camera che poco dopo avere parlato della pacificazione del Tigrè, l'onorevole ministro per rispondere all'onorevole Rizzo, ha dovuto dare particolari sugli scontri avvenuti, particolari, che rendono questi scontri stessi molto più gravi di quello che si era potuto apprendere dai giornali; imperocchè l'onorevole ministro della guerra conferma che la banda di Ilma si componeva di 800 fucili. Ora il fucile in Abissinia corrisponde a quelle che nel cinquecento si dicevano lance.

Ogni unità rappresenta in media cinque persone; sicchè la banda d'Ilma è molto numerosa.

Io non credeva a questa notizia dei giornali, ma poichè vi è la conferma autorevole dell'onorevole ministro ne prendo nota, e prendo atto della sua buona intenzione di ridurre le spese d'Africa, che oramai sono assai gravose, anche a suo avviso. Ripeto non posso prender atto delle sue dichiarazioni fatte con l'abilità che lo distingue. Ma data l'incertezza della situazione, e degli intenti del gabinetto, o per dir meglio, data la risoluzione del gabinetto di non voler manifestare al paese quale sia la vera situazione finanziaria, io debbo accontentarmi di quello che ha detto l'onorevole ministro della guerra, ma senza prender atto delle sue dichiarazioni intorno alla somma che potrà spendersi nel venturo esercizio.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni si intenderà approvato il capitolo 39.

Debbo però avvertire che lo stanziamento di questo capitolo è di lire 11,139,900; è stato per un errore di stampa che si sono iscritte lire 10,439,900.

(È approvato lo stanziamento di 11,139,900 lire).

Capitolo 40. Premi, soprassoldi e indennità ai rafforzati (*Spesa obbligatoria*), lire 10,681,500.

Categoria quarta. — *Partite di giro.* — Capitolo 41. Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative, lire 4,911,451.96.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Spese per*

l'esercito. — Capitolo 42. Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (*Spesa ripartita*), lire 500,000.

Capitolo 43. Fabbricazione di fucili e moschetti, modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (*Spesa ripartita*), lire 6,500,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Arbib.

Arbib. Intendo di fare una brevissima domanda all'onorevole ministro della guerra.

Nel suo discorso dell'altro giorno egli comunicò alla Camera rispetto alla fabbricazione di un nuovo fucile, notizie che hanno una grande importanza, e sulle quali io adesso sorvolo. Egli intenderà benissimo perchè io non insisto nel discorrerne particolarmente e pubblicamente. Tenuto conto ad ogni modo della comunicazione dell'onorevole ministro, vorrei sapere da lui ed anche dalla Commissione generale del bilancio, se su questo capitolo "fabbrica di fucili", non è possibile qualche economia. Presentemente siamo già provvisti di un numero di fucili trasformati, sufficienti per avere almeno due fucili per ogni uomo di fanteria effettivamente mobilizzabile in prima o seconda linea.

In questo stato di cose, e data la possibilità non remota, che si debba fabbricare un fucile del tutto nuovo, di piccolo calibro; io domando se il denaro che spendiamo adesso per trasformare ancora i fucili vecchi non sarebbe molto meglio economizzarlo, e servirsene poi quando ne avremo bisogno per fabbricare il nuovo fucile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pelloux, relatore. La domanda che fa l'onorevole Arbib, è stata trattata quando si discusse la legge sulla polvere senza fumo, e vi furono altri che fecero la stessa osservazione. Però io credo che l'onorevole Arbib non sia perfettamente informato, quando ritiene che fin d'ora abbiamo una riserva tale di fucili, da poter dire che ne abbiamo due per ogni uomo mobilitabile di 1^a e 2^a linea. Io credo che appena si sia oltrepassato l'uno per uomo, comprendendo ben inteso, la milizia territoriale; quindi su questo punto non sarei di accordo con lui.

D'altra parte, se si volesse ora sospendere la fabbricazione dei fucili, si avrebbero due inconvenienti, perchè bisognerebbe chiudere tutte le fabbriche d'armi; e poi l'onorevole ministro ha dichiarato l'altro giorno che si è studiato abba-

stanza, ma credo che prima di prendere una risoluzione circa un nuovo fucile, vorrà assicurarsi bene dello stato delle cose, e vedere dove si va. Questo mi paiono ragioni abbastanza gravi per non diminuire in quest'anno questo capitolo.

Anzi, onorevole Arbib, nella discussione della legge per la polvere senza fumo fu prevista una altra cosa; fu previsto anche parlando della legge successiva delle spese straordinarie militari per 10,600,000 lire, che probabilmente per la questione degli operai e del lavoro di queste fabbriche di armi (delle quali lo ripeto, e lo ripeterò sempre, la buona metà sono inutili!), non basteranno lire 3,500,000. Quindi per parte nostra non si potrebbe acconsentire ad una diminuzione su questo capitolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arbib.

Arbib. Una parola sola per dire all'egregio relatore che mi permetto di non essere d'accordo con lui riguardo alla scorta di fucili che abbiamo adesso.

Non è il caso di fare una discussione in questo recinto, ma la faremo fuori di qui. E ritengo che l'onorevole relatore dovrà piuttosto convenire con me, che non io con lui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Il relatore ha dato già delle spiegazioni all'onorevole deputato Arbib, ed io non avrei altro a dire; solamente mi pare che egli persista nel ritenere che noi abbiamo in caso di guerra una dotazione di due fucili per uomo. Egli è in grande errore...

Arbib. Prima e seconda linea.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Ma prenda i nostri organici militari, intendiamoci bene, e ci metta i 342 battaglioni di milizia territoriale, per i quali si sono chiesti i fondi per nuovi fucili: faccia il calcolo della forza in caso di mobilitazione e vedrà che non abbiamo i due fucili per uomo. Per cui parmi che questa ragione sia sufficiente per non interrompere questa fabbricazione, finchè abbiamo i fondi.

Arbib. Chiedo di parlare. (*Ooh!*)

Presidente. Ne ha facoltà.

Arbib. Abbia pazienza onorevole ministro della guerra. Tengo a dimostrare che non ho affermato una cosa così contraria al vero come parrebbe dalle sue parole. Io ho detto: uomini mobilizzabili di prima e seconda linea; non ho parlato di milizia territoriale.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Ma allora è inutile.

Arbib. Ma se non si deve fare alcuna osservazione!...

Presidente. Ma parli pure, onorevole Arbib.

Arbib. Ad ogni modo non è opportuno essere interrotto.

Dico adunque che se la trasformazione dei vecchi fucili si continua per la ragione accennata dall'onorevole Pelloux, cioè che occorre mantenere il lavoro alle fabbriche d'armi, noi spendiamo il nostro denaro con l'evidente pericolo di accumulare nei magazzini nostri una quantità di fucili di cui poi non avremo occasione di servirci. Del resto poichè l'onorevole ministro insiste nell'affermare che i fucili già provvisti non bastano, restiamo ciascuno nella nostra opinione. A me basta aver osservato che su questo capitolo una economia sarebbe stata possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè Viale, ministro della guerra. Naturalmente, se si parte da dati diversi, si arriva a conclusioni diverse.

L'onorevole Arbib parte dalla forza dell'esercito permanente e della milizia mobile, ma abbiamo anche la milizia territoriale della quale, in caso di bisogno, una gran parte si mobilita subito.

Quando si sono chiesti nel 1888 i fondi per fare il numero di fucili che stanno in fabbricazione, si disse che con essi si intendeva di armare la milizia territoriale, portata dalla legge organica, con gli stessi fucili che ha l'esercito permanente e la milizia mobile.

Tutti comprenderanno facilmente la bontà di questa disposizione, che rende l'armamento uniforme e serve ad elevare anche il morale delle milizie territoriali, che d'altronde bisogna che siano armate bene, appunto perchè c'è meno coesione in esse. Quindi non è esatta l'affermazione dell'onorevole Arbib.

D'altra parte l'imprendere la fabbricazione del nuovo fucile non mi parrebbe opportuno.

Il nuovo fucile è stato studiato ed esaminato, come ho detto più volte dalla Commissione, ma è necessario ancora sperimentarlo: e dopo ciò bisognerà farne costruire un certo numero di esemplari da distribuirsi alle truppe per vedere se esso corrisponda perfettamente ai bisogni. Molte volte infatti un'arma, costruita ed esaminata da una Commissione competentissima, all'atto pratico, quando è nelle mani dei soldati, i quali non hanno tutte le avvertenze che hanno gli uomini tecnici i quali sanno come si maneggia, può presentare degli inconvenienti.

Non ho altro a dire

Presidente. Non essendovi alcuna proposta rimane approvato questo capitolo in lire 6,500,000.

Capitolo 44. Carta topografica generale d'Italia (*Spesa ripartita*) lire 260,000.

Capitolo 45. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*) lire 900,000.

Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato. — Capitolo 46. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*) lire 2,500,000.

Capitolo 47. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di piazze d'armi (*Spesa ripartita*) lire 3,993,600.

Capitolo 48. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*) lire 2,100,000.

Capitolo 49. Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*) lire 6,000,000.

Capitolo 50. Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (*Spesa ripartita*) lire 3,000,000.

Capitolo 51. Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (*Spesa ripartita*) lire 500,000.

Capitolo 52. Fortificazioni di Roma e Capua (*Spesa ripartita*) lire 1,000,000.

Capitolo 52. Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) lire 100,000.

Capitolo 53. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) lire 3,200,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Moneta.

Moneta Ho domandato di parlare unicamente per ricordare all'onorevole ministro la fortezza di Mantova...

Bertolè Viale, ministro della guerra. La voce non arriva sin qui.

Moneta. Ricordo all'onorevole ministro la fortezza di Mantova alla quale manca il più bello: il soldato.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Sull'argomento ebbi già a rispondere ad un altro suo collega pochi giorni fa; e non potrei che ripetere quel che dissi allora. Capisco anche io l'interessamento che hanno i cittadini di Mantova di vedere risolta questa questione, ma i mezzi finanziari influiscono nella decisione di ciò che deve farsi.

Certo che la fortezza di Mantova strategicamente ha una posizione molto importante, e nel tempo istesso sarebbe desiderabile di poter libe-

rare la città da quelle opere le quali possono nuocerle. Ma ora non posso prendere in proposito alcuna decisione, perchè mi mancano i mezzi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moneta.

Moneta. Perdoni, onorevole ministro, in questi giorni di azione parlamentare abbastanza oziosa, non credevo superflua questa mia raccomandazione.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Va bene. Accetto la raccomandazione.

Presidente. Resta così approvato il capitolo 54.

Capitolo 55. Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 56. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 57. Spesa per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (*Spesa ripartita*), lire 1,500,000.

Capitolo 58. Spese per l'acquartieramento del presidio di Torino e pel complemento di quell'arsenale militare (*Spesa ripartita*), lire 408,000.

RIASSUNTO PER TITOLI. — TITOLO I. —

Spesa ordinaria. — Categoria prima. — *Spese effettive.* — Spese generali . L. 2,383,700. „

Spese per l'esercito . . . „ 242,665,170. „

Totale della categoria prima L. 245,048,870. „

Categoria quarta — *Partite di giro* L. 4,911,451. 96

Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria* L. 249,960,321. 96

TITOLO II. — Spesa straordinaria. — Categoria prima. — *Spese effettive.* — Spese per l'esercito L. 8,160,000. „

Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato . . L. 24,301,600. „

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria* L. 32,461,600. „

INSIEME (spesa ordinaria e straordinaria) L. 282,421,921. 96

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*) L. 277,510,470. „

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro (*Parte ordinaria*) L. 4,911,451. 96

Totale generale L. 282,421,921. 96

Pongo a partito questo stanziamento complessivo.

(È approvato).

Leggo l'articolo 1:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato).

Onorevole ministro, consente che sia soppresso l'articolo 2?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Consento.

Presidente. Ora vi è un articolo 2° proposto dagli onorevoli Ricotti e Pelloux, che è il seguente:

« È fatta facoltà al ministro della guerra di tenere ascritti alla milizia mobile, sino al 30 giugno 1891, i militari della classe 1857, che a tenore della vigente legge di reclutamento, dovrebbero passare alla milizia territoriale il 30 giugno 1890. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelloux.

Pelloux, relatore. La Camera ricorderà che varie volte è stato accennato, in occasione di discussioni militari, bilanci o altro, che la forza della nostra milizia mobile non è assolutamente sufficiente per formare le unità di guerra. Questo è stato riconosciuto anche nella ultima discussione della legge per la leva sui nati del 1870. In quell'occasione, il ministro della guerra promise che avrebbe fatto studiare la questione relativa alla forza e al reclutamento, e che avrebbe poi presentato, se fosse stato il caso, le sue proposte in una prossima Sessione.

Per rimediare a questa situazione della milizia mobile, la quale può durare per molti anni ancora, cioè fintantochè i contingenti più grossi non sono arrivati a passare nella milizia mobile, ci sarebbero due modi. Uno sarebbe quello di aumentare il contingente, diminuendo il servizio di una parte di esso, e questo modo avrebbe anche un inconveniente, che non produrrebbe il suo risultato che fra un certo numero di anni. Un altro sarebbe di cambiare la ripartizione delle nostre classi di prima categoria tra esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale, facendo, per esempio, che all'esercito permanente appartenessero nove classi, cinque alla milizia

mobile e cinque alla milizia territoriale, o qualche altra adatta combinazione.

Questo secondo modo procurerebbe certamente il risultato che si vuole, ma solo dopo che fosse intervenuta una legge formale in proposito. Intanto il 30 giugno 1890 deve passare alla milizia territoriale, secondo la legge di reclutamento, la classe del 1857. E una volta che ci fosse passata, sarebbe difficile, in caso di bisogno, il farla ritornare a servire nella milizia mobile.

Allora si avrebbe l'unità di milizia mobile veramente troppo debole.

Per rimediare a questa situazione l'onorevole Ricotti ed io abbiamo pensato di presentare questa proposta di articolo aggiuntivo al bilancio, e l'abbiamo proposto in quest'occasione perchè è una questione che quantunque non importi spesa si riferisce al tempo della durata del bilancio.

Non si compromette nulla per l'avvenire, non porta nessun inconveniente riguardo alle esenzioni dal servizio militare, perchè quelli che sono nella milizia mobile, e vi rimangono non esentano i fratelli.

Quindi nessun inconveniente; non c'è che dare al Governo l'autorità necessaria perchè possa mantenere iscritti alla milizia mobile, fino al 30 giugno 1891, la classe del 1857.

Questa è la proposta che abbiamo creduto di fare, e speriamo che il ministro e la Camera vorranno accettarla.

Presidente. L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare.

Arbib. Una parola sola.

Io accetto volentieri l'emendamento proposto dagli onorevoli Ricotti e Pelloux, tengo solo a dichiarare che considero la loro proposta come un semplice provvedimento transitorio che non compromette in nulla gli studi che l'onorevole ministro della guerra ha dichiarato di voler fare relativamente a tutti i provvedimenti da prendersi sia per aumentare la forza delle compagnie in tempo di guerra, e sia per una eventuale riduzione della ferma. L'emendamento insomma non esclude punto la presentazione di quel disegno di legge che l'onorevole ministro in un recente discorso promise di fare alla Camera al riaprirsi della nuova Sessione.

Con questo io volentieri accetto l'emendamento degli onorevoli Ricotti e Pelloux e gli darò il mio voto.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io accetto, come disposizione transitoria la proposta degli

onorevoli Ricotti e Pelloux. Resta bene inteso che mantengo tutte le riserve che ho fatto recentemente.

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dagli onorevoli Pelloux e Ricotti ed accettato dal Governo:

“ È fatta facoltà al ministro della guerra di tenere ascritti alla milizia mobile, sino al 30 giugno 1891, i militari della classe 1857 che, a tenore della vigente legge di reclutamento, dovrebbero passare alla milizia territoriale il 30 giugno 1890. ”

Lo metto a partito.

(È approvato).

Oggi alle due si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Proposta sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. Debbo informare la Camera che è stato distribuito il disegno di legge: Autorizzazione al Governo di modificare con decreti reali gli statuti dei Banchi di Napoli e di Sicilia e le amministrazioni rispettive: ed è stato iscritto nell'ordine del giorno.

Ora, a tenore del regolamento, la Camera deve stabilire il giorno in cui si deve procedere alla prima lettura di questo disegno di legge. Essendo stato dichiarato d'urgenza occorre che trascorran quattro giorni, dalla iscrizione nell'ordine del giorno. Se la Camera crede si può stabilire il giorno 23.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Lunedì nella seduta mattutina, prima di ogni altro argomento.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura propone che la prima lettura di questo disegno di legge si faccia lunedì in principio della seduta mattutina.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(È così stabilito).

Svolgimento di una interrogazione del deputato Cavallini.

Presidenie. Onorevole presidente del Consiglio, le comunico questa domanda d'interrogazione, dell'onorevole Cavallini.

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle notizie recanti la comparsa del colera in Spagna e sui provvedi-

menti che il Governo intende di prendere per tentare di preservare dal morbo l'Italia. »

Crispi, *presidente del Consiglio*. Posso rispondere subito in due parole.

Presidente. Onorevole Cavallini, ha facoltà di parlare.

Cavallini. La mia interrogazione non è necessario svolgerla, sicchè non ho bisogno di aggiungere nulla.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Il male a cui allude l'onorevole Cavallini, non ha importanza alcuna, perchè non è *cholera-morbus*. Del resto Ella conosce le mie idee su questi contagi, per quello che ho fatto altre volte.

Cavallini. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Dunque alle 2 si riprenderà la seduta.

(*La seduta è sospesa alle 12.30 e ripresa alle 2.20 pomeridiane*).

Votazione a scrutinio segreto del bilancio della guerra.

Presidente. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul bilancio della guerra.

Zucconi, *segretario, fa la chiama*.

Prendono parte alla votazione:

Amadei — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Auriti.

Baglioni — Balenzano — Balsamo — Basini — Bertana — Berti — Bonacci — Borgatta — Borromeo — Branca — Briganti-Bellini — Bufardecì — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Canzi — Capoduro — Carnazza-Amari — Casana — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Cocco-Ortu — Comin — Conti — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Crispi.

D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Bassecourt — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Lieto — De Riseis — De Seta — De Zerbi — De Baucina — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Collebiano — Diligenti — Dini — Di Rudini — Di San Giuliano.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabrizj — Facheris — Fani — Farina Luigi — Favale — Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Franceschini — Francica.

Gagliardo — Gallo — Gamba — Garavetti — Garibaldi Menotti — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Grassi-Pasini — Grimaldi.

Inviti.

Lacava — La Porta — Lazzaro — Levi — Lovito — Lucca — Lucifero.

Maldini — Marazzi — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Gio. Battista — Matera — Mattei — Maurogònato — Mel — Merzario — Minolfi — Mocenni — Moneta — Mordini — Morelli — Morin — Morini — Morra.

Nicolosi — Nicotera.

Pais-Serra — Papa — Paroncelli — Pasquali — Passerini — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Plebano — Poli — Polvere — Pozzolini — Pugliese-Giannone.

Quattrocchi.

Raffaele — Randaccio — Ricci Vincenzo — Ricotti — Rizzardi — Rizzo — Romano Adellelmo — Romano Giuseppe — Roncalli — Roux — Rubini.

Salaris — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — Sonnino — Sprovieri.

Taverna — Tegas — Tenani — Toaldi — Tommasi-Crudeli — Torraca — Trompeo.

Velini — Vigoni — Visocchi.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zuccaro — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Anzani — Araldi — Arnaboldi. Badaloni — Baroni — Barracco — Bastogi — Benedini — Bertolotti — Bonardi — Bonasi — Bonfadini — Brunicardi — Bruschettini — Buonomo.

Cafiero — Campi — Canevaro — Cardarelli — Carmine — Casati — Castelli — Cavalli — Ceraolo-Garofalo — Cerulli — Cipelli — Clementi — Cocozza — Coffari — Colombo — Compagna — Cordopatri — Curati — Curioni.

De Blasio Luigi — Della Rocca — De Pazzi — Di Camporeale — Di Groppello — Di Sant'Onofrio.

Fabbricotti — Fagioli — Faldella — Filopanti — Forcella — Fornaciari — Fortunato — Franzi.

Gabelli — Gaetani Roberto — Galimberti — Gallotti — Gangitanò — Garelli — Gerardi — Ginori — Giovannini — Gorio — Grassi Paolo — Grossi — Guglielmi.

Lanzara — Lazzarini — Luchini Odoardo Luciani — Lunghini.

Magnati — Maranca Antinori — Massabò — Meyer — Miniscalchi.

Nanni — Novelli.

Oddone — Orsini-Baroni.

Palizzolo — Palomba — Pantano — Papadopoli — Patamia — Pavoni — Pellegri — Pelosini — Penserini — Petronio — Pianciani — Piccardi — Pierotti — Pignatelli — Pompilj — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Reale — Ricci Agostino — Righi — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Riolo Vincenzo — Romanin-Jacur — Rosano — Rossi.

Sanguineti Adolfo — Sardi — Silvestri — Suardo.

Tabacchi — Tasca — Torrigiani — Turi.

Ungaro.

Vaccai — Vacchelli — Vayra — Vendramini — Villa — Villani — Vollaro.

Sono ammalati:

Angeloni.

Baccarini — Bonajuto — Brunialti.

Coccapeller.

Marchiori.

Nasi.

Palitti.

Vigna.

È in missione:

Gandolfi.

Presidente. Lasciamo aperte le urne, procedendo nell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge e di due relazioni.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera, d'accordo col mio collega dell'agricoltura, un disegno di legge per l'approvazione di una convenzione con la provincia di Trapani per una scuola pratica di agricoltura. Quantunque la istituzione di una scuola pratica di agricoltura, dipenda dal mio collega, pure il disegno di legge viene presentato da me, perchè

si riferisce ad una quistione di proprietà demaniale ed alla rinnovazione di un contratto già in corso col demanio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Ha fatto qualche proposta speciale, onorevole ministro?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Nessuna. Desidero che il disegno di legge segua il corso ordinario degli Uffici.

Presidente. Sta bene.

Invito l'onorevole Canzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Canzi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la ricostruzione di parte del palazzo demaniale del Broletto in Milano.

Seismit Doda, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Prego la Camera di accordare l'urgenza a questo disegno di legge, che riguarda un provvedimento di somma necessità.

Si tratta del fabbricato in cui ha sede l'intendenza di finanza di Milano ed il municipio di Milano reclama perchè si provveda.

Prego quindi la Camera di accordare l'urgenza al disegno di legge e di iscriverlo nell'ordine del giorno delle sedute mattutine.

Presidente. L'onorevole ministro chiede anzi tutto che il disegno di legge, del quale è stata presentata ora, la relazione, sia dichiarato urgente. Se non vi sono osservazioni l'urgenza si intenderà concessa.

(È concessa).

L'onorevole ministro propone inoltre che questo disegno di legge s'isciva nell'ordine del giorno delle sedute mattutine. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata anche questa proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

(È approvata).

Invito l'onorevole Pais a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pais. Mi onoro di presentare alla Camera, in nome della Commissione generale del bilancio, la relazione sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per l'esercizio del 1890-91.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge sulle obbligazioni ferroviarie.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle obbligazioni ferroviarie autorizzate con la legge 27 aprile 1885.

Ho già annunziato nella seduta di ieri che il primitivo progetto presentato dal Governo fu dalla Commissione d'accordo col Governo modificato nella seguente formula.

“ *Articolo unico.* Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si provvede con emissione di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, autorizzate dalla legge 27 aprile 1885, n. 5048 (Serie 3ª), saranno fatte d'ora innanzi mediante emissione di obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento fruttanti l'interesse del 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura.

“ A tali obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento ed il pagamento nel Regno ed all'estero delle obbligazioni 3 per cento suddette.

“ Dopo venti anni dalla emissione di questi nuovi titoli, lo Stato sarà in facoltà di anticiparne il rimborso. ”

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. Ho chiesto di parlare su questo disegno di legge non tanto per fare un discorso il quale tocchi tutta la materia, ma sibbene perchè credo di sciogliere con ciò un debito verso l'onorevole ministro del tesoro. Io già in altre occasioni ebbi l'onore di intrattenere la Camera su questo titolo di debito ammortizzabile che si emetteva per far fronte alle spese per le costruzioni ferroviarie e deplorai fin d'allora, cioè, in una seduta del maggio 1888 e in una del giugno 1889 che al detto bisogno dello Stato si provvedesse mediante emissione di titoli con così basso interesse, come sono le nostre attuali obbligazioni ferroviarie, 3 per cento, aggravate, oltre che essere a mitissimo interesse, aggravate altresì dalla tassa di ricchezza mobile e dalla tassa di circolazione. Io incitavo, fin d'allora, l'onorevole ministro del tesoro a studiare l'argomento, e a far sì che il titolo attuale fosse sostituito da altri i quali, pur mantenendo il carattere della ammortizzabilità, fossero ad interesse più elevato e, anche perchè si aggradissero di più nei mercati esteri, fossero possibilmente scevri della tassa di ricchezza mobile e della tassa di circolazione.

565

A questi miei tre desiderii risponde ora il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro Giolitti. Ed ecco perchè, io dicevo, ho chiesto di parlare per assolvere, più che altro, un debito, verso di lui, ringraziandolo che abbia creduto di annuire su questo argomento (il quale, d'altronde, era sostenuto da molti altri e più competenti di me, nella Camera come gli onorevoli Ferraris, Buttini, Luzzatti, Ellena, Baccarini ed altri), dando ragione alle nostre preoccupazioni.

Ogni titolo che si emette, si deve riguardare sotto tre aspetti: se è ammortizzabile o perpetuo; se è netto o lordo delle tasse che possono imperare in un dato paese; e, in fine, sotto lo aspetto dell'interesse nominale che esso è destinato a portare.

Ho già detto che, a mio modo di vedere, il titolo ammortizzabile sia, di gran lunga, a preferirsi al titolo consolidato. E vi sono varie ragioni per determinarmi in questa persuasione. Il titolo si emette per opere, in sé stesse deperibili, non eterne; si emette per opere le quali, se non fossero fatte dal Governo, sarebbero eseguite da Società private che, all'atto della concessione, generalmente, in tutti i paesi, assumono l'obbligo di conferire le opere stesse, gratuitamente, dopo un certo numero d'anni, al Governo da cui attingono la concessione. Or dunque, soltanto per queste due ragioni, si vede che non si può fare a meno della ammortizzabilità.

Occorre che il Governo, se vuol sostituire la sua opera a quella delle Società, la sostituisca nei termini medesimi in cui si troverebbe se non facesse da se, ma affidasse la esecuzione a codeste Società private.

Ammortizzabile dunque deve essere il titolo, perchè risponde a un'opera che non è perpetua, la quale subisce non solo l'oltraggio del tempo, ma può anche subire tutte quelle diminuzioni di valore che porta con sé il progresso dell'arte e della scienza mediante la sostituzione di nuovi trovati agli antichi; e perchè a suo tempo, finito l'ammortizzo, l'opera rimanga allo stato gratuitamente, come sarebbe rimasta quando non fosse stata da esso direttamente costruita.

Dunque è bene, secondo me, che l'onorevole ministro del tesoro abbia insistito per mantenere il carattere dell'ammortizzabilità al titolo nuovo, che egli propone di sostituire all'antico, sebbene non tutti gli oratori, che citai, fossero in argomento, di questo avviso.

Viene in secondo luogo la questione se l'interesse deve essere netto o lordo dalle tasse che imperano presso di noi.

Queste tasse sono di due specie.

Una è quella generale di ricchezza mobile, l'altra quella speciale di circolazione, la quale ultima veramente affetterebbe soltanto i titoli emessi dai privati; ma ad essi furono assimilate, per ragione d'origine anche le obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Io credo che la decisione in cui è venuto il Governo di tralasciare di colpire il nuovo titolo con queste due tasse, sia molto lodevole; perchè, così operando, il titolo nuovo potrà essere assai più accreditato sui mercati esteri, dove purtroppo la necessità nostra del momento, e ancora purtroppo la necessità probabile dell'avvenire ci obbligherà di collocarlo, imperocchè l'accumulazione del capitale nel nostro paese si faccia tanto lentamente, in così scarsa misura progrediente, che non si potrebbe farvi calcolo per attingere da noi tutto quanto ci occorre per le nuove costruzioni ferroviarie.

Dunque, dovendo rivolgerci all'estero per attingere su quei mercati i mezzi che ci occorrono, è d'uopo farlo sotto la forma che essi meglio desiderano e meglio ambiscono cioè sotto forma di titolo con sicurezza costante di andare scervo da ogni pericolo di essere diminuito da un incremento della tassa generale di ricchezza mobile o più facilmente ancora da un incremento della tassa speciale di circolazione. Nè si dica che di fronte a questa probabilità, cioè questa possibilità di aumentare le tasse che affliggono i nostri titoli, deve mettersi l'altra possibilità di una diminuzione. Questo si può anche obiettare; ma poichè la natura umana è tale da essere assai più suscettibile ed impressionabile di fronte ad eventualità cattive che non di fronte alle eventualità felici, così le due eventualità, una in senso contrario dell'altra, non si elidono pienamente, e resta piuttosto ad influenzare il cattivo collocamento del titolo il timore che venga accresciuta la tassa, se anche timore irragionevole, che non la speranza che possa essere diminuita se anche speranza più ragionevole.

Ed ora vengo al terzo punto del mio discorso, poichè ho detto di volere esser brevissimo, il tasso dell'interesse. Io mi rallegro che il tasso proposto dell'interesse è molto superiore a quello dei titoli attuali. I titoli attuali verrebbero al 2,50 circa, dedotte la tassa di ricchezza mobile e la tassa di circolazione, mentre il titolo che si propone ora dovrebbe fruttare il 4 per cento.

È un miglioramento grandissimo che si introduce nell'interesse del titolo, che si ripercuoterà in un aumento proporzionale di ricavo, in una

diminuzione del debito confessato sull'effettivo ricavato.

Tuttavia, se l'onorevole ministro fosse stato più audace e, vorrei quasi dire, anche più logico colle premesse che io trovo nella relazione con la quale accompagna il progetto di legge, egli forse avrebbe concluso colla proposta di un interesse anche più elevato del 4 per cento.

Ecco un passo della relazione il quale viene a completo sostegno della mia tesi. Dice l'onorevole ministro: " Chi emette questa specie di titoli, si riconosce debitore di una somma molto superiore a quella effettivamente riscossa „ e questo parlando delle obbligazioni attuali " il che (prosegue l'onorevole ministro) costituisce un gravissimo difetto. „

" Ormai nella scienza delle finanze può dirsi incontrovertibile che lo Stato, quando non voglia controporare ad eventuali conversioni avvenire, deve soltanto emettere titoli di debito al pari, o non molto inferiori al pari. „

Ecco la conclusione a cui viene l'onorevole ministro, ed ecco la conclusione a cui vengo anch'io con le mie osservazioni; ma questa conclusione non la vedo realizzata assolutamente dal tasso del 4 per cento proposto per il nuovo titolo.

Il tasso del 4 per cento proposto per il nuovo titolo al netto da qualsiasi ritenuta, alla stregua del valore attuale del consolidato, corrisponderebbe a circa 85 a 86 lire; poniamo però che il nuovo titolo per le ragioni anzidette, e molto meglio sviluppate nella relazione, possa trovare anche qualche punto di più, l'87 o l'88, pur tenuto calcolo della provvigione da pagarsi ai banchieri; ma siamo ancora lontani da quel 100 per cento che costituisce il debito effettivo assunto dallo Stato, il quale egli deve rimborsare nel periodo di tempo concesso all'ammortamento.

Se invece del 4 per cento si fosse adottato un titolo del 4,25 netto, il ricavo probabile sarebbe salito al 92 o 93, lasciando quindi ancora un margine sufficiente per allettare i capitalisti, ed escludendo la confessione di maggior valuta ricavata in confronto di quella che si riceve effettivamente.

Or dunque a me pare che il tasso del 4 e un quarto corrisponda meglio ai concetti che determinarono l'onorevole ministro a proporre questo disegno di legge. Tuttavia non è per l'ottimo che io vorrò respingere il buono, negare il mio voto al progetto, ed ho già detto che lodava l'onorevole ministro per quanto egli propone; mi sono iscritto, d'altronde, in favore e non contro, e la

conseguenza viene naturale di votare in favore. Tuttavia credo, e mi permetta l'onorevole ministro di esserne profondamente convinto, che se il tipo nuovo fosse adottato del 4.25, sarebbe migliore del 4 per cento.

Si dirà, ma lo Stato non ha da seguire, se vuol far bene il proprio interesse, non ha da seguire altro che ciò che gl'insegnano i privati banchieri, i quali fanno operazioni per proprio conto, e verosimilmente della condizione vera del mercato se ne intendono più degli alti funzionari del Governo; in quest'ordine d'idee l'onorevole ministro potrebbe oppormi, che fu concluso dalla Società Mediterranea, in questi stessi giorni, una operazione di 50 milioni di obbligazioni al 4 per cento netto ammortizzabili. Questo ha fatto la Società Mediterranea, ed è questo un argomento che io non voglio disconoscere, nel suo valore, in favore della proposta dell'onorevole ministro; ma anche qui io potrei obiettare qualche cosa di diverso.

Le Società medesime, tanto avevano poco saputo tastare le disposizioni del mercato, che nelle Convenzioni dell'85 hanno contribuito per loro parte, con la loro influenza, a determinare la scelta del tipo 3 per cento; il quale poi non ha corrisposto per nulla alle speranze, che in esso le Società ed il Governo mettevano. Dunque vede l'onorevole ministro, che mentre tengo conto di questo esempio, non lo posso però ritenere tanto concludente da farmi mutare d'avviso intorno alla preferenza del tasso al 4 e un quarto su quello del 4 per cento esente da ritenuta.

V'è una disposizione, a proposito di questo titolo, la quale è nuova e non apparisce punto nei titoli antichi; ed è la garanzia che per 20 anni non si farà luogo a nessuna ammortizzazione.

Io capisco la portata di questa disposizione ammessa nel disegno di legge la quale ha per iscopo di assicurare al detentore un dato interesse, per un numero determinato di anni, e trovo anche che ha un certo rapporto col prezzo probabile della emissione del nuovo titolo. Non è possibile di fare una previsione di ciò che potrà succedere del nuovo titolo fra quindici o venti anni; anzi previsioni attendibili non è possibile di fare anche per un'avvenire più vicino. Tuttavia ammettendo che il titolo al quattro, si possa collocare all'87-88, non è molto probabile che in un periodo di tempo più breve dei vent'anni, per il miglioramento graduale delle nostre condizioni finanziarie ed economiche, tanto possa superare la pari da rendere notevolmente oneroso l'obbligo della non rimborsabilità, che si andrebbe ad assumere entro l'indicato periodo di tempo.

E perciò trovando una certa correlazione fra l'aumento ragionevolmente sperabile, e il periodo di inibizione al rimborso, non intendo punto censurare la disposizione il cui fine evidente è, come diceva, di garantire all'assuntore per un tempo discretamente lungo un determinato ricavo e quindi di conciliare viemmeglio al titolo le simpatie dell'assuntore medesimo.

Se però l'onorevole ministro volesse venire nel mio avviso, il che non oso sperare, di adottare il 4 e un quarto per cento anziché il 4, io lo pregherei di modificare anche questa disposizione riducendone la durata in proporzione, per esempio a dieci od a dodici anni. E non si dirà che un periodo siffatto garantisca per troppo breve tempo il portatore del titolo, che si vuole assicurare contro il danno di una conversione troppo vicina o di un anticipato rimborso.

Qui nasce naturale la citazione dell'esempio classico del Goschen, cancelliere dello scacchiere, il quale, nella sua conversione del consolidato 3 per cento inglese, ha garantito al titolo nuovo l'interesse del 2 e tre quarti per cento per dieci anni convertibile fin d'ora al 2 e mezzo per cento trascorsi che siano i dieci anni. Dunque vede l'onorevole ministro e vede la Camera che in materia di finanza anche la sicurezza di dieci anni può avere un certo valore, e quindi non può tacciarsi la mia domanda di poco conforme all'interesse dello Stato.

Chiuderò queste poche parole con un cenno, che mi pare doveroso, di lode verso gli estensori di tutti i calcoli faticosissimi che l'onorevole ministro volle mettere a corredo della sua proposta.

Il fatto che il titolo attuale 3 per cento, preso specialmente ad esaminare nei detti calcoli, non è subito ammortizzabile; poscia si ammortizza con una regola saltuariamente progressiva a ragione più alta di quella abitualmente in uso; il fatto che l'interesse che esso rende è affetto da due variabili, la tassa di ricchezza mobile, conosciuta, che scema con l'interesse medesimo e la tassa di circolazione che aumenta col valore, del titolo e non si può fissare che in via di apprezzamento medio, codeste circostanze tutte impediscono di applicare ai conteggi le note formule algebriche riassuntive, che si adoperano in simili casi.

L'indagine algebrica, quindi, ha dovuto esercitarsi sulle cifre singole applicate di anno in anno al servizio delle obbligazioni medesime per tutto il loro lunghissimo periodo di vita sino a

completa estinzione; con quale impiego di tempo e di diligenza ognuno se lo può immaginare.

Ora sarebbe stato a desiderare che tanta diligenza si mantenesse sempre conforme, vorrei dire quasi equanime, nello stabilire tutti i calcoli, mentre vediamo che il calcolatore ha tenuto conto di moltissime frazioni decimali (andiamo fino all'ottava cifra) e invece non ha tenuto conto che il nuovo titolo porterà interessi ed ammortizzo semestrali, anzichè annuali.

Il conto è fatto tutto sopra annualità, anzichè sopra semestralità.

Ciò porta una qualche differenza che sarebbe stato bene di evitare.

La Camera, può crederlo, che io non ho rifatti questi conti in tutto il loro sviluppo; ma così, facendoli un poco sommariamente, trovai che la differenza può portare circa un mezzo centesimo nell'interesse fra il conto, fatto ad annualità, e l'altro, fatto a semestralità.

Ora mi pare che per l'armonia delle cifre, quando si tiene calcolo della approssimazione di un milionesimo, si possa anche, anzi si debba, tenere maggior conto della approssimazione di un mezzo centesimo. Ma codesto è un neo, che non infirma le conclusioni che dagli anzidetti calcoli si deducono.

Con ciò parmi di aver detto tutto quello, che io intendeva di dire, e chiudo esprimendo la speranza che la Camera sarà con me nel dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Maggiorino Ferraris.**

Ferraris Maggiorino. È con vero piacere che prendo oggi a parlare per dar lode agli onorevoli ministri qui presenti e specialmente all'onorevole Giolitti per la presentazione di questo disegno di legge che, a mio avviso, segna il ritorno sulla via della verità in questa materia di debito pubblico.

Il disegno di legge che ci sta dinnanzi, sebbene piccolo in sè stesso avrà, lo spero, le migliori conseguenze sull'indirizzo e l'assetto futuro del debito pubblico italiano, perchè noi usciamo da una situazione di cose confusa, che indeboliva il credito del nostro paese, per rientrare non solo nella pratica dei maggiori e migliori Stati di Europa, ma nella verità che è un obbligo per ogni Stato e per ogni Parlamento.

Il disegno di legge qual'è stato emendato dalla Commissione del bilancio è anche a mio avviso preferibile alla proposta del Governo, e mi fa piacere che il Governo si sia accordato con la Commissione del bilancio.

Nella proposta del Governo, per considerazioni che probabilmente esso preferiva che fossero venute dalla Camera, non era risoluto il dubbio, se si trattasse di un'obbligazione sociale o di un'obbligazione di Stato. La Commissione del bilancio ha trasformato le obbligazioni ferroviarie in veri titoli di Stato. Questo è un grandissimo progresso dacchè le obbligazioni ferroviarie erano un vero titolo di Stato pure avendo un carattere molto incerto.

Ed ecco come le obbligazioni ferroviarie della legge del 1885 non hanno potuto essere negoziate in Francia per questa indeterminatezza loro. E ci siamo trovati a questo punto, che, mentre noi le avevamo considerate come obbligazioni sociali in Italia e le avevamo colpite con la tassa di circolazione, abbiamo cercato di sostenere davanti al Governo francese che erano titoli di Stato. Il Governo francese giustamente non ha accettato la nostra domanda; e così il mercato francese, mercato potentissimo per il credito italiano, ci è rimasto chiuso per questo titolo che ammonta a parecchie centinaia di migliaia di lire.

Le leggi di molti paesi, e segnatamente le leggi francesi, stabiliscono un'enorme differenza fra i titoli privati e i titoli di Stato che si negoziano alla Borsa. La differenza è notevole sotto due punti di vista. I titoli sociali pagano per essere quotati alla Borsa francese tre imposte diverse, tutte e tre annuali: una piccola tassa di bollo, una tassa di circolazione, e la tassa del 3 per cento sul reddito.

I titoli di Stato non pagano che un diritto una volta tanto, per tutto il tempo in cui possono essere negoziati alla Borsa. Le obbligazioni e le azioni sociali pagano queste tasse annuali usualmente in ragione di due quinti della loro emissione totale; i titoli di Stato pagano invece la tassa una volta sola per tutta la loro esistenza, dal momento che effettivamente entrano nel paese.

E vi è ancora questa notevole differenza: che i titoli di Stato sono quotati alla Borsa francese di pieno diritto, indipendentemente da qualsiasi consenso del Governo, mentre invece le obbligazioni sociali non possono essere quotate se non in quanto siano ammesse da un decreto del ministro delle finanze.

Quindi la differenza è così grande che le obbligazioni ferroviarie 3 per cento non avevano potuto esser negoziate in Francia. Dal che erano derivati un danno diretto ed un danno indiretto notevoli.

I grandi banchieri inglesi e tedeschi, che avevano accettato il nostro 3 per cento, non lo ave-

vano potuto esitare facilmente, perchè i titoli italiani essendo diffusi su diverse piazze, servono come titoli di compensazione nei debiti e crediti reciproci delle diverse piazze; e a questi debiti e crediti di compensazione reciproca non poteva servire il nostro 3 per cento. Sotto questo aspetto, io credo che il disegno di legge che viene ora innanzi, concordato tra il Governo e la Commissione, sia un grandissimo progresso, in confronto dello stato esistente; ed io francamente me ne felicito col Governo. Non posso quindi che vedere con piacere che anche l'onorevole Rubini accetta in massima la proposta del Ministero, tanto più che io e l'onorevole Rubini siamo stati fra i pochi solitari in questa Camera che abbiamo per i primi attaccato, in tutti i modi possibili, le obbligazioni ferroviarie 3 per cento. Ci siamo trovati in pochissimi; ma a poco a poco la schiera si è ingrossata, e oggidì lo stato delle cose muta completamente, e certamente non saremo noi quelli che vorremo togliere al Governo il merito che, per questa parte, gli spetta.

Io mi felicito anche col relatore della Commissione, l'onorevole Cadolini, il quale negli anni scorsi ci è venuto grandemente in aiuto con calcoli molto precisi, nei quali si dimostrava che le obbligazioni ferroviarie 3 per cento, nel corso della loro vita, avrebbero prodotto un danno al tesoro di circa 100 milioni. Sono cento milioni in più, per il servizio degl'interessi e delle obbligazioni, che lo Stato spenderà, nella vita delle obbligazioni emesse, solamente per avere sbagliato il titolo.

E quest'anno l'onorevole Cadolini ha avuto la fortuna di esser relatore di questo disegno di legge. È una fortuna molto rara che gli uomini, che iniziano una causa, possano portarla a compimento; ma io di questo mi rallegro, perchè l'onorevole Cadolini sia nelle sue relazioni su argomenti speciali, come anche sui bilanci, ci ha sempre presentato cifre e dati che hanno molto giovato a coloro che non hanno altro desiderio che di vedere le cose raggiungere un andamento regolare.

Mi permetterei di dissentire dal mio amico Rubini, per quanto riguarda il tipo del titolo. Questo tipo è stato molto discusso in questi giorni e l'onorevole Sonnino, in una pregevole monografia, ricca di dati, aveva proposto il 4 e mezzo, per una specie di operazione di conversione molto grandiosa, che credo non sarà certamente nelle viste del Parlamento e del Governo, in questo momento.

L'onorevole Rubini propone il quattro e un

quarto. Io confesso francamente che oggidì non potrei discostarmi dal Governo; si tratta di creare un nuovo titolo il quale deve avere una grande negoziazione; si tratta di creare un tipo destinato quasi a porre a saggio il credito pubblico italiano sulle diverse Borse d'Europa. Di titoli a frazioni di un quarto se ne trovano negoziati pochi; non c'è probabilmente che un titolo inglese, del 2 e tre quarti, il quale poi è combinato col tre per cento per conversione scalare ma gl'inglesi hanno per ora raggiunto il limite minimo irriducibile del loro debito pubblico. I grandi tipi di debito pubblico sono a frazione di mezzo per cento, non a frazione di quarto.

Dirò di più, ho tanta fiducia nell'indirizzo buono che il Governo e le Camere che si succederanno, vorranno dare alla nostra finanza, che spero non lontano il giorno in cui un titolo al 4 per cento esente da imposta di ricchezza mobile possa salire alla pari. La sua emissione non costituirà quindi una vera perdita per la nostra finanza, tanto più che la speranza dell'ammortamento alla pari costituisce per codesti titoli un corso più alto che si sconta anticipatamente.

Dovendo dunque creare un grande tipo di debito pubblico italiano, credo che il quattro per cento sia il più adatto, mentre invece, se si dovesse discutere del tipo di una Società privata, di una Società ferroviaria, di una Società di credito fondiario, o di altre Società analoghe, allora le frazioni di un quarto per cento hanno un'importanza, perchè effettivamente esse nel commercio rappresentano la provvigione che oramai i grandi banchi d'Europa si corrispondono fra loro, e un quarto per cento costituisce appunto la provvigione.

Vi è soltanto un piccolo punto sul quale mi permetterei di sottomettere qualche osservazione al criterio del Governo e dell'onorevole Giunta parlamentare. Ogni anno crescono notevolmente i pagamenti che noi dobbiamo fare all'estero per debito pubblico e per altri servizi. Negli ultimi 8 mesi, in base alle memorie della direzione generale del tesoro, noi abbiamo pagate all'estero per conto dello Stato circa 232 milioni. Siccome questi pagamenti riflettono anche altri servizi, oltre quelli che costituiscono essenzialmente il debito pubblico, e per una quarantina circa di milioni, rappresentano degli ammortamenti di buoni del tesoro, si possono calcolare approssimativamente in 200 milioni l'anno i pagamenti che si fanno all'estero per il servizio del debito pubblico.

Oggidì questi pagamenti si fanno quasi principalmente a due date fisse, al 1° luglio e al 1°

gennaio. Ciò porta un grande rincaro della divisa sull'estero a quelle scadenze e ne vengono necessariamente delle perturbazioni negli scambi monetari nostri. Quindi sarebbe necessario di procurare per l'avvenire di meglio ripartire nel corso dell'anno codeste domande di divisa, perchè io spero che il cammino alla verità verso il debito pubblico non ci distolga dall'arrivare, in un avvenire prossimo, alla verità anche in materia di circolazione che è poi il fondamento del nostro movimento economico.

Per conseguenza pregherei il Governo di esaminare la convenienza di rendere trimestrale il pagamento delle cedole del nuovo titolo; perchè a misura che esso salirà a cifre notevoli, avremo il vantaggio di poter ripartire in quattro rate anche codesti pagamenti. Ricordo anzi che per il nuovo titolo di debito pubblico, che era stato presentato al Parlamento alcuni anni or sono si era proposto il pagamento trimestrale. Il che ha pure questo vantaggio, che tra il marzo e l'aprile comincia la discesa del cambio verso un corso a noi favorevole.

Noi abbiamo tre periodi di cambio in Italia. Nel primo quadrimestre il cambio comincia a discendere; nel secondo tocca usualmente il limite minimo; nel terzo quadrimestre si ha per lo più un rincaro.

Quindi mi permetterei di proporre di dare facoltà al Governo di stabilire il pagamento degli interessi a trimestri, oppure in due sole rate semestrali, ma al 1° aprile, ed al 1° ottobre di ciascun anno.

Noi lasciamo agli onorevoli ministri di vedere lo studio tecnico, pratico, della convenienza di usare di queste facoltà che siamo disposti ad accordargli.

Ho visto, da alcuni calcoli molto diligenti del Governo, e dell'onorevole Cadolini, che il nuovo titolo dovrebbe avere, in rapporto coi corsi attuali della rendita, un valore circa di 87.

Ma io spero che, nell'emissione si terrà in primo luogo, non poco conto che ci avviciniamo all'epoca in cui si cominciano ad operare gli ammortamenti, cioè al 1896, e secondariamente, che d'ordinario questi titoli fanno un premio appunto perchè emessi ad un corso inferiore al pari.

Credo di non commettere alcuna indiscrezione dicendo che nel 1887 uno dei grandi banchieri che negoziava titoli italiani sulle piazze inglesi aveva manifestata la speranza che un titolo al 4 per cento si potesse allora emettere al 93.

Aggiungo che nel 1887 le nostre condizioni finanziarie, le condizioni anche del paese, e so-

prattutto le condizioni della circolazione, erano migliori.

Ma siccome io non posso in modo alcuno ritenere che il Parlamento voglia consentire che le condizioni del paese continuino nello stato attuale, mi rassegherò volentieri a vedere una prima emissione di questi titoli a saggio modesto, con la speranza, anzi con la certezza che Governo e Parlamento concordi sapranno di tanto migliorare le condizioni della nostra finanza e della nostra circolazione, da avere un corso migliore per questo titolo, che credo sotto molti aspetti eccellente. Aggiungerò di più. Per me l'emissione di questo nuovo titolo chiude un periodo, direi quasi, della vita finanziaria del nostro paese, ed apre l'adito ad un nuovo. Esso chiude un primo periodo di debolezza. È con questo titolo che affermiamo nettamente che crediamo che l'economia del paese e del bilancio sia tale da potere d'ora innanzi far sempre fronte ai nostri impegni, senza dovere in modo alcuno ritagliare (non uso altra frase) sugli impegni che abbiamo assunto verso i nostri creditori. Il mantenimento della fede pubblica è la base del mantenimento del credito pubblico. Noi diamo solenne affermazione che d'ora innanzi i nostri creditori potranno essere sicuri di essere integralmente pagati di quanto è loro dovuto.

Il semplice fatto che Governo e Parlamento si sentono in grado di dare questa affermazione all'Europa vuol dire che naturalmente essi sanno che le forze economiche del paese sono tali, da poter dire che per sempre si farà onere ai propri impegni. (*Interruzione dell'onorevole Ellena*).

L'onorevole Ellena dice a ragione: non ci è bisogno. L'onorevole Ellena, lo riconosco con molto piacere, è stato uno di quelli che hanno combattuto per un titolo 4 per cento; e son persuaso che in questa sua proposta è stato mosso dallo stesso sentimento che mosse pure con noi l'onorevole Baccarini (che mi dispiace non veder presente in questo momento) che cioè all'estero vi sia continuamente il timore che le condizioni nostre, dell'economia nazionale e del bilancio, ci conducano ad un aumento della tassa di ricchezza mobile, che colpisce i nostri titoli di debito pubblico. Ora con questo fatto noi, dichiarando nettamente che riteniamo di poter provvedere alle difficoltà finanziarie senza ricorrere a questo espediente, che io credo sotto ogni aspetto condannabile: parmi quindi che gioviamo anche indirettamente al credito pubblico italiano e al corso del 5 per cento.

Ma direi di più. Voglio fare a me ed al Parlamento l'augurio che l'emissione di un titolo 4

per cento al netto sia per noi impegno di onore a continuare nelle questioni di finanza e di circolazione a guardare coraggiosamente in fronte la verità ed a raggiungerla, e che non sia troppo lontano il giorno in cui il 4 per cento si avvicini di tanto alla pari da tentare, gradualmente se si vuole, quella operazione di conversione del debito pubblico italiano che segnerà una vera restaurazione della nostra finanza e sarà un vero sollievo ai contribuenti. Essi ci hanno aiutato pazientemente e lungamente a sopportare le difficoltà del passato, speriamo che possano oggidì guardare con animo tranquillo un avvenire non lontano che loro dia un sollievo realmente efficace e che si persuadano che i sacrifici che essi hanno fatto per la grandezza della patria, non sono stati fatti invano. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

Trompeo. Non prolungherò la discussione; desidero solamente uno schiarimento o dalla Commissione o dall'onorevole ministro.

L'onorevole Ferraris Maggiorino si è felicitato con la Commissione e col Ministero del nuovo articolo concordato, che egli reputa molto migliore e del primitivo articolo del Governo e del primitivo articolo della Commissione stessa. Ma sebbene anch'io concordi in sostanza in questo pensiero dell'onorevole Ferraris, pur tuttavia mi sento in obbligo di fare due semplici osservazioni.

L'articolo del Ministero diceva: " Saranno emesse obbligazioni al saggio d'interesse netto del 4 per cento. " Nel nuovo articolo la parola *netto* è soppressa. Quindi io desidero d'avere uno schiarimento a questo riguardo, perocchè non credo che possa dirsi che questa parola sia un pleonasma, e di questo tanto più mi persuado, inquantochè l'articolo dice poi: " L'interesse del 4 per cento è esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura. "

Ora queste parole: *esente da ritenuta* sono tali che bastino a dare fiducia agli assuntori delle obbligazioni che nessun'altra imposta potrà colpire questi titoli? Io non lo credo, perchè altro è la tassa, altro è l'imposta che si stabilisce e riscuote mediante ritenuta, altro è quella che per diversa via si può applicare, come ad esempio tenendone conto nei ruoli della tassa per ricchezza mobile.

Non posso proporre emendamenti, perchè il regolamento non me ne dà facoltà, tuttavia, per ovviare a questo mio dubbio (se pure dubbio c'è; perchè, poi, me ne rimetterò alla Commissione ed al ministro), io credo che si potrebbe a mag-

gior chiarezza dire: *l'interesse del 4 per cento netto*; parola questa che, nel caso di che si tratta, non credo sia superflua. Inoltre, dopo le parole: *esente da ritenuta*; aggiungerei: *e da altra qualunque imposta, presente o futura*. La prima parte dell'articolo verrebbe quindi ad essere la seguente:

" Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si provvede con emissioni di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, autorizzate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), saranno fatte d'ora innanzi mediante emissione di obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento fruttanti l'interesse del 4 per cento netto, esente da ritenuta e da qualsiasi altra imposta presente o futura. "

Queste modificazioni io sottopongo alla considerazione della Commissione e dell'onorevole ministro.

Quanto poi alla raccomandazione, alla proposta, dirò meglio, che ha fatto l'onorevole Maggiorino Ferraris, del pagamento trimestrale degli interessi di queste obbligazioni, sono perfettamente d'accordo con lui. Però, per parità di trattamento, vorrei che si esaminasse se non si potrebbe questo sistema di pagamento trimestrale, sia nell'interesse della finanza, come in quello dei contribuenti, estendere pure al consolidato.

Questo è un desiderio che fu già manifestato, molte volte. Mi ricordo che lo stesso conte di Cavour, a Torino, diceva: bisognerà che veniamo a questo sistema, e nell'interesse della finanza e in quello dei contribuenti. Il conte di Cavour scomparve troppo presto; e questo suo concetto non potè attuare. Se ne riparlò altre volte, ma non se ne fece mai nulla.

Ora io vorrei raccomandare vivamente agli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro di esaminarlo e vedere se fosse il caso di qualche provvedimento nel senso dell'onorevole Maggiorino Ferraris e da me accennato. Io penso che farebbero opera utile e gratissima alle popolazioni, quando, non solamente per queste obbligazioni, ma pure per il consolidato, introducessero il pagamento trimestrale degli interessi.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Il compito principale che oggi mi spetta nel difendere questo disegno di legge, è quello di ringraziare la Commissione del bilancio, della grande diligenza posta nell'esaminarlo e dei perfezionamenti che vi ha introdotti; e di ringraziare l'onorevole Ru-

bini e l'onorevole Ferraris Maggiorino, delle parole dette in difesa del medesimo.

Dopo quanto è stato scritto nella relazione ministeriale, intorno agli scopi del disegno di legge ed alle ragioni che lo hanno dettato; dopo i discorsi dell'onorevole Rubini e dell'onorevole Ferraris, a me parrebbe ozioso il ripetere una difesa ampia e inutile poichè non vi è stata opposizione.

Mi limiterò per conseguenza a parlare delle diverse osservazioni fatte in proposito dai diversi oratori.

L'onorevole Rubini fece due proposte: la prima (che però non ha concretato in un formale emendamento) nel senso che il titolo, anzichè al 4 per cento, sia fissato al 4.25 per cento.

La questione della misura d'interesse, che convenisse attribuire al nuovo titolo, è stata lungamente esaminata prima di presentare il disegno di legge. In tale esame riconobbi essere necessario evitare due pericoli.

L'uno, quello nel quale si era incorsi col titolo 3 per cento, di creare un titolo il cui prezzo d'emissione troppo si allontanasse dal valor nominale.

L'altro era il pericolo di fare un titolo il quale, pel progresso, che speriamo rapido, del nostro credito, non avesse a raggiungere in troppo breve tempo il valor nominale.

Perchè l'onorevole Rubini comprende agevolmente esser molto difficile trovar compratori a giusto prezzo, di un titolo il quale debba esser pagato oltre il valor nominale.

Infatti un titolo il quale invece di 500 vada, in paragone cogli altri valori, a 510, difficilmente può essere collocato a codesto prezzo; perchè chi compra a 510 ha dinanzi a sè l'eventualità di un rimborso ad una somma minore, e quindi di una perdita di capitale.

Per queste ragioni appunto l'onorevole Rubini convenne che si dovesse escludere un titolo 4.50 per cento.

Ma egli propone, come dissi, il 4.25.

Circa la convenienza di tale saggio di interesse comincio dal ricordare l'osservazione dell'onorevole Ferraris che codesto sarebbe un tipo non conosciuto nei mercati europei; la quale circostanza costituisce già un inconveniente abbastanza grave.

In secondo luogo l'interesse annuo di 4.25 non sarebbe divisibile in semestri; perchè la semestralità di 4.25 sarebbe 2.12 $\frac{1}{2}$; tanto peggio poi qualora si venisse al concetto di fare un titolo pagabile a rate semestrali.

Debbo aggiungere esser mia convinzione che il credito nostro deve in breve tempo salire tanto alto che il 4.25 per cento, diventi un saggio di interesse eccedente la misura necessaria perchè il titolo giunga al valore nominale.

Infatti oggi i nostri titoli sono capitalizzati al 4 $\frac{1}{2}$; ma il giorno in cui noi avremo sistemate, e siamo convinti tutti che non si può tardar molto a farlo, la nostra situazione finanziaria e le condizioni della nostra circolazione, non è troppo arduo lo sperare che la capitalizzazione scenda dal 4 $\frac{1}{2}$ al disotto del 4 $\frac{1}{4}$.

Ed in tal caso noi ci troveremmo nella necessità di creare un altro titolo al 4 per cento netto. Io ho la persuasione che al più la prima emissione di questo titolo potrà staccarsi notevolmente dal valore nominale; ma ho del pari la convinzione che, se Governo e Parlamento continueranno nella via per cui si sono ora messi per riuscire in breve tempo a sistemare finanza e circolazione, le ulteriori emissioni di titoli si faranno alla parità o poco lontano dalla medesima.

L'onorevole Rubini mi ha anche accennato di aver proposto un emendamento che non ho ancora sentito a leggere ma ne parlo ugualmente ora per amor di brevità.

Presidente. Ecco qual'è: l'onorevole Rubini propone che al secondo capoverso dell'articolo concordato, dove è detto: "A tali obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento", si aggiungano queste parole: "mediante annualità costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento"; poi seguirebbe il resto del capoverso come è stampato. Questo emendamento è firmato da dieci deputati; vuole che glielo mandi, onorevole ministro?

Giolitti, ministro del tesoro. No, no, grazie ho già compreso.

L'onorevole Rubini con questo emendamento vuol rimediare ad un inconveniente non grave ma riconosciuto da me stesso nella relazione, cioè che il sistema attuale d'ammortamento delle obbligazioni 3 per cento non è un sistema regolare, poichè l'ammortamento non segue in misura regolarmente crescente, ma in modo alquanto saltuario.

L'onorevole Rubini propone che per il titolo nuovo, come si fa per tutti i titoli regolarmente costituiti, l'ammortamento si faccia mediante una annualità costante la quale, in cifra eguale per tutti gli anni, rappresenti interesse e ammortamento. Per tal modo nei primi anni la quota di ammortamento è piccola e poi ogni anno si accresce dell'interesse del capitale stato rimborsato

negli anni precedenti. Così il compratore ha davanti a sé un titolo la cui ammortizzazione segue le leggi adottate per tutti i debiti costituiti in codesta forma. Per parte mia, se la Commissione acconsente in tale emendamento, non ho alcuna difficoltà di accettarlo.

L'onorevole Ferraris propone un altro emendamento; egli si preoccupa del fatto, che per i pagamenti all'estero il tesoro dello Stato è obbligato in due periodi dell'anno, al 1° gennaio cioè ed al 1° luglio, di fare una grande incetta di carta sull'estero per far fronte ai pagamenti cosicchè se questa incetta non fosse aiutata da molta previdenza nei mesi precedenti, si avrebbero dei grossi sbalzi a quelle due epoche nella misura del cambio.

Per rimediare a tale inconveniente egli proporrebbe di dare facoltà al Governo di stabilire che la scadenza di questi titoli, invece che al primo gennaio e al primo luglio sia stabilita al primo aprile, ed al primo ottobre. Anzi l'onorevole Ferraris va più in là e vorrebbe dare anche la facoltà al Governo di stabilire per questi titoli il pagamento trimestrale.

Siccome e l'una e l'altra proposta non conterebbero un precetto imperativo per il Governo, ma una facoltà, è naturale che io non mi vi opponga; ho però il dovere, per lealtà, di dichiarare che dove la Camera accolga codesta proposta sarà molto probabile che io me ne valga per rendere pagabile le semestralità al primo aprile, e al primo ottobre, per rimediare agli inconvenienti lamentati dall'onorevole Ferraris; e sarà invece molto difficile che io me ne valga per stabilire il pagamento trimestrale. Riconosco con l'onorevole Trompeo che molti desiderano il pagamento trimestrale, ma riconosceranno pure l'onorevole Trompeo e l'onorevole Ferraris che tale cambiamento importerebbe un doppio lavoro per i pagamenti sia all'amministrazione centrale sia a tutte le Tesorerie provinciali; di fronte al numero immenso dei piccoli titoli nei quali è frazionato il nostro Debito pubblico adottare un simile sistema porterebbe un aumento di lavoro considerevole.

Vero è che qui non si tratterebbe, secondo la proposta dell'onorevole Ferraris, di estendere tale disposizione a tutti i titoli, ma io dichiaro che sono molto esitante ad entrare in tale via anche per una parte sola dei nostri titoli di debito, e l'ho voluto dichiarare francamente perchè se la Camera crede di concedere questa facoltà conosca lo stato d'animo di colui al quale la facoltà sarebbe data.

L'onorevole Trompeo ha fatto una questione grammaticale, che involge però indirettamente anche una questione abbastanza grave. Egli ha domandato per qual ragione dal disegno di legge ministeriale, siano state soppresse le parole: saggio d'interesse *netto*; per qual motivo egli domanda, fu tolta la parola *netto*? Il motivo è semplicissimo, cioè: perchè si ritenne inutile; quando è dichiarato che l'interesse del 4 per cento è esente di ritenuta, per qualunque imposta presente o futura, l'aggiungere che lo Stato pagherà codesta somma al netto, è un pleonaso.

Quindi anche se si ristabilisse quella parola, ritenga l'onorevole Trompeo che non si sarebbe andati al di là di ciò che si stabilisce col disegno di legge quale è redatto dalla Giunta del bilancio.

Però l'onorevole Trompeo ha sollevato quest'altra questione.

L'interesse del titolo di cui si tratta oltre che esente da ritenuta, non dovrà esser dichiarato tale, che mai nessuna imposta possa, in considerazione del medesimo, colpire chi possiede il titolo? Ora io credo che non si possa da nessuno volere andare fino al punto, a cui accenna l'onorevole Trompeo. La legge parlando di ritenute, non si riferisce alle imposte personali.

Supponiamo che un cittadino possieda un ricco patrimonio composto tutto o parte di questi titoli; se domani si stabilisce una tassa personale, come la tassa di famiglia, è evidente che le Commissioni o i tribunali chiamati a giudicare della ricchezza dei singoli cittadini, terranno conto di tutti i redditi da lui posseduti e quindi anche di questo genere di rendita. Noi intendiamo di esentare il titolo da qualunque imposta reale; il portatore ha diritto di avere la somma iscritta nel titolo, senza che si possa farvi nessuna riduzione per nessuna imposta nè diretta nè indiretta. Ma se poi, in ragione della sua ricchezza *personale*, una imposta colpirà il cittadino, questo cittadino pagherà sul complesso della sua ricchezza, senza poter pretendere che la parte rappresentata dall'uno o dall'altro titolo non debba esser computata.

Chiarita così la questione credo che l'onorevole Trompeo non avrà ragione d'insistere nella sua proposta.

Io termino, come ho cominciato, ringraziando gli oratori che hanno parlato. Ho questa singolare fortuna di aver potuto accettare tutti gli emendamenti proposti; e di aver avuto tutti oratori che si dichiararono favorevoli al presente disegno di legge; per conseguenza qualunque parola io aggiungessi sarebbe tempo perso per la Camera. *(Benissimo!)*

Presidente. Onorevole relatore, debbo dichiarare che sin qui alla Presidenza non fu presentato che un solo emendamento, che ha già letto.

Ha facoltà di parlare.

Cadolini, relatore. L'onorevole Rubini ha sollevata la questione della misura dell'interesse al quale si debbano emettere le obbligazioni, ed ha proposto quella del 4 e 25 per cento. Gli ha già risposto l'onorevole ministro, ed io non posso che associarmi alle considerazioni da lui fatte, per oppormi alla proposta di adottare il 4 e 25 per cento. La Giunta si è occupata di questa questione e l'ha discussa a lungo; essa però si è persuasa che, adottando un interesse superiore al 4 per cento, si correrebbe il rischio di vedere presto, o almeno in un'epoca poco lontana, raggiungere un saggio che non sarebbe più conveniente per l'omissione del titolo.

Inoltre noi dobbiamo tener presente che le Società ferroviarie, in questi giorni, stanno emettendo obbligazioni per loro conto al 4 per cento esente da ritenuta; e certo non sarebbe conveniente che lo Stato emettesse obbligazioni al 4 e 25 per cento, quando queste Società, autorizzate dalla legge 1888, hanno creduto di dare la preferenza al 4 per cento.

L'onorevole Rubini poi ha presentato un emendamento col quale egli propone che gli ammortamenti si facciano mediante quote annuali costanti, in modo che, col procedere degli anni, scemando la quantità degli interessi, vada continuamente aumentando la quantità delle obbligazioni estinte.

Su tale provvedimento, di cui si è pure fatto menzione nella relazione, la Giunta non può fare alcuna obiezione alla proposta, e si associa al ministro nell'accettarla.

L'onorevole Maggiorino Ferraris, che io ringrazio di cuore per le parole di benevolenza, che ha usate verso di me, ha fatto una duplice proposta; l'una riguarda il pagamento semestrale all'aprile ed all'ottobre, e l'altra riguarda i pagamenti trimestrali.

Egli vuole autorizzare il Ministero ad adottare, quando lo creda, questi due provvedimenti, senza però fargliene un obbligo.

Per quello relativo ai pagamenti ad aprile e ottobre, io credo che la proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris debba essere accettata; perchè, per le ragioni da lui dette, e per quelle dette dal ministro, questo provvedimento non potrebbe che agevolare il servizio del Tesoro. Ma per la ragione stessa che io accetto la proposta di fare pagamenti all'aprile ed all'ottobre, non

credo che convenga accettare quella dei pagamenti trimestrali; perchè coi pagamenti trimestrali si ridurrebbe a metà il vantaggio dei pagamenti all'aprile ed all'ottobre. Poi aggiungo che il sistema dei pagamenti trimestrali è un provvedimento che si deve adottare, o per tutti i debiti dello Stato, o per nessuno.

Io perciò crederei opportuno che solo nella parte relativa ai pagamenti in aprile ed ottobre si dovesse accettare la proposta dell'onorevole Ferraris.

Debbo pure aggiungere un'altra ragione, ed è che la Giunta, mentre si è preoccupata ed ha riconosciuta la opportunità del primo provvedimento, dell'altro non ebbe occasione di occuparsi, ed io non mi sento autorizzato ad accettarlo.

Riguardo poi all'osservazione dell'onorevole Trompeo, relativa alla soppressione delle parole "al netto", io debbo fargli osservare che la soppressione fu fatta per una semplicissima ragione, e cioè che in un articolo di legge non si deve dire due volte la stessa cosa.

Perchè quando si dice "l'interesse netto del 4 per cento", poi soggiunge "esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura", è quanto dire due volte la stessa cosa.

Oltre a ciò, osservo che, anche come significato di lingua, la frase *al netto* non suona così esatta come l'espressione "esente di ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura." Questa frase *al netto* non so che abbia un significato giuridico, come ha un significato chiaro ed esplicito la espressione che viene dopo le parole "4 per cento".

Ecco perchè la frase fu soppressa. Fu soppressa per render più chiaro l'articolo, non certo per togliere forza ed efficacia al significato della risoluzione proposta. Io perciò credo che per esprimere con esattezza il concetto contenuto nell'articolo si debba lasciarlo come è stato proposto dalla Giunta.

Concludendo, credo che sia da accettarsi lo emendamento proposto dall'onorevole Rubini, e sia da accettarsi l'emendamento dell'onorevole Ferraris per quanto riguarda i pagamenti in aprile ed in ottobre, non sembrando che sia opportuno per ora di entrare nella questione dei pagamenti trimestrali, questione della quale potremo occuparci in altra occasione, quando si discuterà intorno al pagamento degli interessi anche degli altri titoli del Debito pubblico.

Presidente. Abbiamo due emendamenti, uno dell'onorevole Rubini ed è il seguente:

Il primo comma rimarrebbe com'è.

Al secondo comma dell'articolo concordato dove è detto: " A tali obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento „ si aggiungerebbe " mediante annualità costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento „ e quindi seguirebbe il comma come è stampato.

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro del tesoro. Credo necessaria una dichiarazione per evitare che un dubbio possa sorgere sulla portata dell'emendamento dell'onorevole Rubini. Le obbligazioni ferroviarie sono ammortizzabili ora a cominciare dal 1896. L'emendamento dell'onorevole Rubini tende a stabilire che dal 1896 in là l'ammortamento segua sotto la forma di una annualità costante; non credo che tenda a modificare il periodo dell'ammortamento, perchè non potrei consentire che cominci l'ammortamento prima del 1896. Certo è che l'emendamento Rubini non importa alcuna modificazione sopra tale punto; ma desidero che si sia ben chiari sopra tale punto e non possa sorgere equivoco alcuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Mi è sfuggita nello scrivere una parola di più, cioè la parola ammortamento. È un duplicato che forse sarebbe bene di togliere.

Presidente. Si potrebbe parmi, dire: " A tali obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento, mediante annualità costanti, comprendenti l'interesse e la quota dell'ammortamento medesimo ed il pagamento nel regno ed all'estero delle obbligazioni 3 per cento suddette. „

Poi vi è un altro emendamento aggiuntivo, dell'onorevole Ferraris Maggiorino, il quale vorrebbe che fosse ripartito in trimestri il pagamento degli interessi, e che fosse data al Governo facoltà di stabilire il pagamento di quegli interessi al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno.

Cadolini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini, relatore. Io solamente domanderei che fosse soppresso quanto riguarda il pagamento trimestrale, ammettendo per intero il resto dello emendamento, perchè non si può ora pregiudicare una questione di tale natura. Come ho già detto, questa disposizione distrugge per metà l'effetto dell'altra, quella cioè di riportare una

parte del pagamento degli interessi a metà semestre, che la Giunta stessa riconosce utilissima.

La seconda proposta solleva una questione affatto nuova; non pregiudichiamola. Verranno altre occasioni in cui noi potremo discuterla; ma oggi, per incidente, l'introdurre una disposizione di questa natura non mi pare opportuno. Io dunque propongo che si accetti l'emendamento dell'onorevole Ferraris Maggiorino, sopprimendo quanto riguarda i pagamenti trimestrali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Vorrei mettermi di accordo coll'onorevole relatore per pregare l'onorevole Ferraris di limitare il suo emendamento alla parte che si riferisce al pagamento al 1° aprile e al 1° ottobre. Come ho dichiarato, se anche mi fosse data la facoltà di fare i pagamenti trimestrali non me ne varrei; quindi è meglio lasciare impregiudicata la questione.

Presidente. L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.

Ferraris Maggiorino. Consento al desiderio del Governo e della Commissione di limitare l'emendamento alla seconda parte, lasciando impregiudicata la questione del pagamento trimestrale.

E poichè mi trovo a parlare, colgo l'occasione per esprimere il desiderio di qualche nostro collega, il quale amerebbe che queste obbligazioni fossero emesse anche a titoli multipli. Io credo che questo si faccia già; ma poichè, ciò torna di comodità al pubblico spero sarà continuato. Aggiungerei anzi in proposito un'altra proposta mia.

Queste obbligazioni sono create espressamente per aprire più facilmente i mercati esteri al nostro paese. Ora io vorrei raccomandare al ministro del tesoro e a quello delle finanze, per connessità di materia, di procedere ad uno studio intorno ai metodi di pagamento dei nostri titoli di debito pubblico all'estero, alle registrazioni loro, specialmente per la conversione in titoli nominativi o al portatore. Non mi diffonderò intorno a questa materia perchè è complicatissima. Mi risulta però in modo positivo che ci sono diversi miglioramenti da introdurre. Per esempio, due anni fa ancora, quando l'ultima volta parlai di tale questione, il debito pubblico italiano si pagava a Londra non alla pari della sterlina di 25.22 e mezzo, ma si pagava al corso di Londra su Parigi. Oggi questo corso di Londra su Parigi è molto perturbato dal premio dell'oro della Banca di Francia, che, in certi momenti, può andare fino all'otto per mille, e qualche volta

fino al nove per mille, cioè a 90 centesimi ogni cento lire.

Ci sono poi altri piccoli dettagli la cui correzione non può portare grande onere al Tesoro, ma che hanno una vera importanza da parte del portatore. Sarebbe utile uno studio su alcuni piccoli particolari che talune volte sono indicati dai banchieri stessi che qualche volta sono incaricati di questi pagamenti; e pregherei gli onorevoli ministri del tesoro e del finanze, che hanno preso così a cuore questo argomento e ai quali io rinnovo le mie più vive e sincere congratulazioni pel modo con cui hanno studiato e portato davanti alla Camera l'intera questione, di volere anche tener conto della semplice ed amichevole raccomandazione che ho loro rivolta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Posso assicurare l'onorevole Ferraris che anche le obbligazioni ferroviarie attuali si emettono in titoli multipli, e questo si continuerà a fare anche per i nuovi titoli. In quanto alla questione del cambio, mi pare che il miglior sistema sia quello del cambio fisso come oggi si fa per le obbligazioni attuali 3 per cento.

In questo modo ogni alea scompare per i portatori.

Tale sistema continuerà anche per le nuove obbligazioni.

Presidente. Come la Camera ha inteso sono due gli emendamenti. Il primo dell'onorevole Rubini e altri deputati il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole "che regolano l'ammortamento" le altre "mediante annualità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento."

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Lo pongo e partito.

(È approvato).

Poi viene l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ferraris, il quale si riduce ora a queste sole parole:

"È data facoltà al Governo di stabilire il pagamento degli interessi al primo aprile e al primo ottobre di ciascun anno."

Anche questa aggiunta è accettata dal ministro e dalla Commissione.

La metto a partito.

(È approvata).

Metto ora a partito l'articolo nel suo complesso che rileggo:

"Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si provvede con emissione di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, autorizzate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), saranno fatte d'ora innanzi mediante emissione di obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento fruttanti l'interesse del 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura.

"A tali obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento, mediante annualità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento ed il pagamento nel regno ed all'estero delle obbligazioni 3 per cento suddette.

"Dopo venti anni dalla emissione di questi nuovi titoli, lo Stato sarà in facoltà di anticiparne il rimborso.

"È data facoltà al Governo di stabilire il pagamento degli interessi al primo aprile e al primo ottobre di ciascun anno."

Chi è d'avviso d'approvare quest'articolo unico nel suo complesso, è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge contemporaneamente alla votazione per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Risultamento della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretarii a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91.

Presenti e votanti 175

Maggioranza 83

Voti favorevoli . . . 139

Voti contrari 56

(La Camera approva).

Discussione del bilancio del tesoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91.

L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Giolitti, ministro del tesoro. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge. **D'Ayala Valva, segretario, legge.** Vedi *Stampato* n. 59-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

Stato di previsione del quale si dà lettura, sempre con l'avvertenza che tutti i capitoli intorno ai quali non è fatta alcuna proposta e nessuno chiede di parlare, si intendono approvati colla semplice lettura.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti perpetui.* — Capitolo 1. Rendita consoli data cinque per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 425,393,552.13.

Ferraris Maggiorino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ferraris Maggiorino. Desidero rivolgere una semplice raccomandazione, che sarebbe anche in armonia con quanto abbiamo votato sino ad ora. Negli oneri del tesoro pel pagamento del debito pubblico, figura ciò che effettivamente paghiamo, più la tassa di ricchezza mobile che non paghiamo. Io pregherei perciò il ministro del tesoro e la Giunta del bilancio di vedere se, nel prossimo bilancio, non si potesse scrivere fra le partite di giro la somma che rappresenta la ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

È una questione di forma, che però ha la sua importanza pratica. In tutti gli annuari finanziari, di tutti i paesi del mondo, che in fondo poi sono quelli sui quali si fonda l'opinione pubblica delle borse, dei banchieri e dei mercati, voi vedrete che le cifre del nostro debito pubblico sono sempre portate al lordo, perchè non tutti hanno quest'intelligenza chiara della nostra situazione finanziaria; e quindi si vede figurare una cifra molto maggiore, che poi, confrontata col titolo dell'entrata, confrontata coi bilanci degli altri paesi, in ordine alla proporzione che esiste fra l'entrata generale ed il pagamento del debito pubblico, torna interamente a nostro sfavore, mentre invece non si tratta che di una partita di giro.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro del tesoro. Non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Ferraris nel

senso di esaminare se convenga d'iscrivere come partita di giro, la parte di reddito che si ritiene a titolo di imposta nei pagamenti del debito pubblico, perchè effettivamente ciò che costituisce il vero onere pel nostro bilancio, non è la cifra nominale dei pagamenti, ma la cifra reale.

Io quindi non ho difficoltà di accettare la raccomandazione, nel senso di studiare se nel bilancio futuro, convenga introdurre la detta modificazione.

Cadolini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cadolini, relatore. Debbo fare osservare che tutto quanto desidera l'onorevole Ferraris appare perfettamente nel bilancio dell'entrata, per cui non so se convenga introdurre la modificazione da lui proposta; perchè bisogna badar bene che se si continua a modificare la forma del bilancio, si rendono sempre più difficili i confronti fra un anno e l'altro; ragione per cui la Giunta del bilancio più volte raccomandò di non introdurre coteste modificazioni, se non quando esse sieno strettamente necessarie; perchè altrimenti, quando all'anno nuovo si devono fare i confronti fra il nuovo bilancio ed il precedente, si trova che la cifra di un capitolo non compendia più le stesse materie e gli stessi servizi ai quali si riferiva il capitolo corrispondente dell'esercizio precedente.

Per queste ragioni io credo che bisogna andare molto adagio nell'introdurre queste modificazioni.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 1 con lo stanziamento di lire 425,393,552.13.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 6,321,302.44.

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,264,250.85.

Capitolo 5. Debito perpetuo a nome dei Comuni della Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,130,000.

Capitolo 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle Provincie napoletane (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 111,000.

Capitolo 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Debiti redimibili. — Capitolo 8. Debiti redi-

mibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 20,793,809. 07.

Capitolo 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 15,273,315. 93.

Capitolo 10. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 608,712. 56.

Capitolo 11. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con legge 29 giugno 1876, n. 3181, per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 27,982,435. 50.

Capitolo 12. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 34,443,135.

Capitolo 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazione di Comuni e Province per le costruzioni ferroviarie - Interessi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto della Cassa degli aumenti patrimoniali - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 7,345,770.

Capitolo 15. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,871,612. 50.

Capitolo 16. Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo, lire 2,717,900. 60.

Debiti variabili. — Capitolo 17. Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (*Spese fisse*), lire 358,151. 80.

Capitolo 18. Interessi dei buoni del tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 12,213,634. 87.

Capitolo 19. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari contemplate dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dall'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785, lire 1,240,000.

Capitolo 20. Interessi di somme versate in conto del tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 21. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 22. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), 12,660,500 lire.

Capitolo 23. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000.

Capitolo 24. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto) (*Spesa obbligatoria*), lire 32,061,645. 88.

Capitolo 25. Annualità chilometrica alla Società delle strade ferrate della Sicilia, giusta l'articolo 9 della Convenzione approvata con la legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (*Spesa obbligatoria*) lire 148,411.

Capitolo 26. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (*Spesa obbligatoria*), lire 4,529,300.

Capitolo 27. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 12,593,468.

Capitolo 28. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolo della rete Mediterranea) (*Spesa obbligatoria*), lire 311,760.

Capitolo 29. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 30. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova Bassano (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Capitolo 31. Debito vitalizio - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 900,000.

Capitolo 32. Debito vitalizio - Pensioni vecchie (*Spese fisse ed obbligatorie*) lire. 31,427,861.16.

Annualità fisse. — Capitolo 33. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni, lire 27,554.136.73.

Dotazioni. — Capitolo 34. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Spese per le Camere legislative — Capitolo 35. Spese pel Senato del Regno, lire 470,000.

Capitolo 36. Spese per la Camera dei deputati, lire 850,000.

Capitolo 37. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 900,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero. — Capitolo 38. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,199,832.

Capitolo 39. Personale straordinario, lire 83,440.

Capitolo 40. Spese d'ufficio proprie del Ministero, lire 99,200.

Capitolo 41. Indennità per spese d'ufficio del cassiere e dell'agente contabile dei titoli della direzione generale del debito pubblico (*Spese fisse*, 28,000).

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 42. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 5,160.

Capitolo 43. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 18,000.

Capitolo 44. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 22,000.

Capitolo 45. Spese pel servizio araldico, contemplato dall'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138 (serie 3ª), lire 10,000.

Corte dei conti. — Capitolo 46. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,718,777.03.

Capitolo 47. Spese d'ufficio, lire 90,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 48. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 828,245.97.

Capitolo 49. Personale straordinario, 81,480 lire.

Capitolo 50. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 48,100.

Capitolo 51. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 31,500.

Intendenze di finanza. — Capitolo 52. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 2,774,081.63.

Capitolo 53. Personale straordinario, 163,580 lire.

Servizio del tesoro. — Capitolo 54. Personale di ruolo per il servizio del tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, ag-

giunti controllori ed ispettori, (*Spese fisse*), lire 775,730.

Capitolo 55. Spese d'ufficio delle tesorerie centrale e provinciali, e compensi ai gerenti provvisori (*Spese fisse*), lire 462,900.

Capitolo 56. Personale della Cassa speciale e della delegazione del tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 44,100.

Capitolo 57. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 50,000.

Capitolo 58. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, lire 135,260.

Capitolo 59. Spese per i servizi del tesoro, lire 61,100.

Capitolo 60. Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali, lire 16,000.

Capitolo 61. Spese di liti per l'Amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 62. Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex pontificio (eccettuata la provincia di Roma), lire 30,000.

Regie zecche e monetazione. — Capitolo 63. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 100,485.84.

Capitolo 64. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 65. Spese d'esercizio delle zecche (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 110,000.

Servizi diversi. — Capitolo 66. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 2,633,000.

Capitolo 67. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Spesa obbligatoria*), lire 264,109.59.

Capitolo 68. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese di materiale e per gli studi occorrenti per il perfezionamento dei titoli stessi, lire 30,600.

Capitolo 69. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 57,000.

Capitolo 70. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 33,000.

Capitolo 71. Trasporti di registri, stampati ed altro per conto dell'amministrazione del tesoro, lire 5,000.

Capitolo 72. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 73. Spese di bollo sui titoli del de-

bito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato, lire 20,000.

Capitolo 74. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 25,000.

Capitolo 75. Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati nell'amministrazione del tesoro; sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi, lire 85,300.

Capitolo 76. Dispacci telegrafici governativi e spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 31,500.

Capitolo 77. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 78. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel gran libro, lire 12,000.

Capitolo 79. Spese casuali, lire 110,000.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 80. Personale (*Spese fisse*), lire 83,131. 68.

Capitolo 81. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (*Spese d'ordine*), lire 587,625.

Capitolo 82. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 1,930.

Capitolo 83. Carta bollata, macchine e punzoni (*Spesa d'ordine*), lire 510,000.

Stabilimenti minerari. — Capitolo 84. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario, lire 15,000.

Capitolo 85. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie di ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario, lire 20,000.

Capitolo 86. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali a carico dell'amministrazione. (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 8,000.

Capitolo 87. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (*Spese fisse*), lire 11,000.

Capitolo 88. Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (*Spese fisse*), lire 22,000.

Capitolo 89. Mercedi al personale - Agordo (*Spesa d'ordine*), lire 202,000.

Capitolo 90. Acquisto di materiali e trasporti

- Spese d'ufficio ed eventuali - Agordo (*Spesa d'ordine*), lire 80,000.

Capitolo 91. Imposte, sovrimposte e canoni fissi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 3,252.

Amministrazione dei canali riscattati. — (Canali Cavour). — Capitolo 92. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 109,005. 84.

Capitolo 93. Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico, lire 8,000.

Capitolo 94. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto, lire 37,499. 84.

Capitolo 95. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 13,500.

Capitolo 96. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti o di miglioramento dei canali ed opifici, lire 332,000.

Capitolo 97. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse*), lire 22,859. 35.

Capitolo 98. Spese per imposte e sovrimposte (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 257,200.

Capitolo 99. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,200.

Capitolo 100. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 13,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 101. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 33 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 2,500,000.

Capitolo 102. Fondo di riserva per le spese impoviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 3,000,000.

Categoria quarta — *Partite di giro. — Servizi diversi. —* Capitolo 103. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) (*Spesa obbligatoria*), lire 17,209,556.

Capitolo 104. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso (*Spesa obbligatoria*), lire 6,292.

Capitolo 105. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (*Spesa obbligatoria*), lire 516,860. 96.

Servizio delle pensioni. — Pensioni nuove. — Capitolo 106. Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse e d'ordine*), lire 1,303,019. 40.

Capitolo 107. Pensioni del Ministero delle finanze (*Spese fisse e d'ordine*), lire 6,453,449. 71.

Capitolo 108. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (*Spese fisse e d'ordine*), lire 4,539,247. 03.

Capitolo 109. Pensioni del Ministero degli affari esteri (*Spese fisse e d'ordine*), lire 195,668. 80.

Capitolo 110. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (*Spese fisse e d'ordine*), lire 1,627,913. 18.

Capitolo 111. Pensioni del Ministero dell'interno (*Spese fisse e d'ordine*), lire 3,976,140. 04.

Capitolo 112. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (*Spese fisse e d'ordine*), lire 855,294. 29.

Capitolo 113. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse e d'ordine*), lire 1,471,183. 13.

Capitolo 114. Pensioni del Ministero della guerra (*Spese fisse e d'ordine*), lire 15,667,272. 83.

Capitolo 115. Pensioni del Ministero della marina (*Spese fisse e d'ordine*), lire 2,367,934. 56.

Capitolo 116. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (*Spese fisse e d'ordine*), lire 378,662. 98.

Capitolo 117. Pensioni straordinarie (*Spese fisse e d'ordine*), lire 476,782. 75.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria prima — *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti variabili*. — Capitolo 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e delle leggi 8 luglio 1883, n. 1483, e 7 aprile 1889, n. 6018 (*Spesa obbligatoria*), lire 285,000.

Capitolo 119. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 marzo 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frauda del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 657,821. 16.

Capitolo 120. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 121. Indennità dovute secondo le leggi per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria*.

Capitolo 122. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli, come

concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed articolo 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003, lire 4,000,000.

Capitolo 123. Prima delle dieci annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'articolo 9, comma 3 e 7, della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico-Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) lire 2,758,600.

Capitolo 124. Prima delle undici annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6 della convenzione per la costruzione delle linee complementari Volletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª), lire 2,127,000.

Spese generali di amministrazione. — *Presidenza del Consiglio dei ministri*. — Capitolo 125. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (legge 25 luglio 1880, n. 5562), lire 1,200,000.

Capitolo 126. Spesa per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale (legge 26 luglio 1888, n. 5593), (*Spesa ripartita, per memoria*).

Servizi diversi. — Capitolo 127. — Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 384,930.

Capitolo 128. Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo, lire 32,900.

Capitolo 129. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 130. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 56,720.

Capitolo 131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*) lire 20,000.

Capitolo 132. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 133. Spesa per lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico, lire 38,000.

Capitolo 134. Spesa per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti, lire 200,000.

Capitolo 135. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente, di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), sull'abolizione del corso forzoso, lire 15,000.

Capitolo 136. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 24,109.12.

Capitolo 137. Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso-misto di conio italiano (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 138. Spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento, lire 505,000.

Categoria seconda. — *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 139. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1º dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 5,177,775.62.

Capitolo 140. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 19,836,506.38.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cadolini, relatore. L'onorevole ministro avrà osservato come nella relazione si è riferito intorno ad alcune petizioni giunte alla Camera, relative alla questione delle obbligazioni ecclesiastiche, alcune delle quali sono ammortizzate, ed altre non lo sono. Ora, senza ripetere ciò che ho scritto nella relazione, sento il dovere di proporre alla Camera che quelle petizioni siano rinviate al ministro, affinché le prenda in esame nel senso di quanto è detto nella relazione stessa; perchè è assai delicata la divergenza sorta riguardo alla diversità di trattamento usato per queste due specie di obbligazioni, le quali portano una denominazione identica, portano un trattamento identico in tutto il resto, ma in parte sono ammortizzabili, in parte non lo sono. E per riguardo a quelle non ammortizzabili importa soprattutto che il Governo ne agevoli l'accettazione e l'impiego nei pagamenti per i beni ecclesiastici. Oltre a ciò la Giunta invita il ministro a pubblicare la nota dei numeri delle obbligazioni che

sono ammortizzabili e di quelle che non lo sono. Infine lo invita a cercare in tutti i modi possibili di attenuare quelle disuguaglianze che perturbano tanti e così gravi interessi.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro del tesoro. Come ha ricordato l'onorevole relatore, le raccomandazioni che la Giunta fa al ministro rinviando quelle petizioni sono due: l'una, perchè sia accettato l'impiego delle antiche obbligazioni ecclesiastiche nel pagamento dei beni ecclesiastici; l'altra perchè sia fatto noto al pubblico il numero di quelle obbligazioni le quali non sono rimborsabili.

Acconsento al rinvio di queste petizioni nel senso indicato, pure osservando che quelle obbligazioni già si accettano senza limitazione in pagamento di beni, e che la pubblicazione dei numeri delle obbligazioni non ammortizzabili è già stata fatta. Non ho tuttavia alcuna difficoltà di ripeterla per notizia del pubblico.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni il capitolo 140 s'intende approvato, in lire 19,836,506 e centesimi 38.

Capitolo 141. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,894,340.

Capitolo 142. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,493,777.56.

Capitolo 143. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 144. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. A proposito di questo capitolo ed in relazione al capitolo 7 di questo bilancio, devo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro del tesoro, ed è di volersi ricordare e prendere a cuore il sollecito pagamento di un credito liquido, abbastanza antico, che vantano due Comuni della provincia di Treviso, cioè Conegliano, per 8 mila lire, e Oderzo per 22 mila.

Questo credito dipende da somministrazioni forzose fatte da queste due città alle truppe austriache nel luglio 1866, le quali dopo l'armistizio di Cormons (si noti bene, dopo l'armistizio di Cormons, e non in tempo di guerra guerreggiata) si ritiravano dalle Provincie venete, imponendo, nella loro ritirata, delle requisizioni ai Comuni

per dove transitavano. I Comuni di Oderzo e Conegliano presentarono in tempo debito le loro domande insieme coi titoli corrispondenti che furono riconosciuti pienamente regolari dall'Amministrazione del tesoro.

Altri crediti eguali di Comuni del veneto, che in identiche condizioni fecero le stesse somministrazioni alle truppe austriache furono già rimborsati dal regio Governo.

Cito, ad esempio, il comune di Pordenone, a tacer d'altri. Apposita Commissione di quei Comuni venne a Roma per sollecitare il pagamento di questo debito dello Stato, e ottenne le più rassicuranti dichiarazioni da parte della Direzione generale del tesoro. Io ebbi poi l'onore, al predecessore dell'attuale ministro, di far presente, il 9 febbraio 1887, questa vertenza. Il ministro rispose che avrebbe studiato l'argomento sul quale aveva già chiesto il parere dell'Avvocatura generale erariale.

Il 17 maggio 1888, rinnovando io la stessa preghiera, egli rispose di non potermi dare informazioni precise sulle cause del ritardo del pagamento dovuto a questi due Comuni, perchè gli giungeva nuova la mia raccomandazione!!! Prometteva però di prendere cognizione dello stato delle cose, soggiungendo che se qualche dubbio restasse ancora a risolvere, *verrebbe immediatamente provveduto*.

In questa condizione di cose, prego l'onorevole ministro di voler prendere cognizione dell'affare con particolare sollecitudine e di dare quelle disposizioni opportune pel pronto pagamento che sono conformi a giustizia e che furono già di troppo ritardate.

La somma è esigua, ma quei Comuni hanno ogni ragione per insistere che venga loro pagata.

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro del tesoro. L'onorevole Mel non si meraviglierà, se sono obbligato a cominciare la mia risposta nello stesso modo con cui la finiva il mio predecessore, nel 1888: cioè, che non sono informato esattamente della questione di cui egli ha parlato.

Come la Camera comprende, trattandosi di un credito di piccola somma, 22,000 lire o poco più, io non conosco esattamente i termini di codesta questione; ma assicuro l'onorevole Mel, che la esaminerò e, se lo Stato ha da pagare qualche cosa ai Comuni da lui indicati, pagherà certamente entro il più breve termine.

Mel. Ringrazio il ministro di questa dichiarazione e ne prendo atto.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 144, in lire 150,000.

Capitolo 145. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime. (*Spera d'ordine*), lire 110,000.

Accensione di crediti — Capitolo 146. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (Articolo 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003), lire 4,000,000.

Capitolo 147. Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (Articoli 1° della legge 30 dicembre 1888, n. 5874 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,200,000.

Categoria terza. — *Costruzione di strade ferrate*. — Capitolo 148. Pagamento alle Provincie ed ai Comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (Articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 149. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dalla alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (Articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Spesa obbligatoria*), lire 22,000,000.

Capitolo 150. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per le spese delle costruzioni ferroviarie (Articolo 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181) (*Spesa d'ordine*), lire 216,000.

Capitolo 151. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per conto delle rispettive Casse degli aumenti patrimoniali (Articolo 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181) (*Spesa d'ordine*), lire 13,000.

Totale del titolo I. *Spesa ordinaria*, lire 781,929,629.45.

Totale del titolo II. *Spesa straordinaria*, lire 70,511,479.84.

Insieme. (*Spesa ordinaria e straordinaria*) lire 852,441,109.29.

Pongo ai voti questo stanziamento complessivo, chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo ora l'articolo 1.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

(È approvato).

“ Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A. ”

Cadolini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cadolini, relatore. Prima che si chiuda la discussione ho il dovere di rettificare alcune cifre che sono state esposte nella relazione, e che furono completate nell'ultima ora eliminando alcune inesattezze.

È una cifra molto importante; perchè è quella

che determina l'aumento d'oneri dello Stato che si verifica dal 1889-90 al 1890-91.

L'aumento d'oneri dello Stato, enunciato a pagina 11 della relazione di 15 milioni, introdotte tutte le rettificazioni, si può calcolare:

per le spese ordinarie, lire 6,456,684.49;

per le spese straordinarie, lire 4,877,600;

e cioè un aumento totale di lire 11,334,284.49.

Ma se si tien conto della ritenuta, di lire 1,246,935 20, relativa a quella parte di debiti che si va a creare nell'anno, si ha una diminuzione corrispondente, e l'aumento degli oneri viene ad essere ridotto a lire 10,087,349.29.

In tale numero veramente si compendia ciò che costituisce l'aumento di passività dello Stato, fra l'ordinario e lo straordinario; importa molto fermare l'attenzione su tale numero, perchè un'altro anno si possa vedere se la cifra d'aumento sarà maggiore o minore, e si ottenga così l'espressione del progresso delle nostre condizioni finanziarie. Anzi per maggior chiarezza, sarà aggiunto un allegato 9° alla relazione, nel quale si è interamente e chiaramente spiegato il significato del suddetto numero.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni si dà lettura dell'elenco A che fa parte integrante di questo articolo secondo.

Zucconi segretario, legge.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.

- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (*interessi*).
- » n. 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (*interessi*).
- » n. 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legati* nelle provincie napoletane.
- » n. 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3105.
- » n. 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).
- » n. 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).
- » n. 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro (*interessi e premi*).
- » n. 12. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*interessi*).
- » n. 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazione di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie (*interessi*).
- » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (*interessi*).
- » n. 15. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (legge 15 gennaio 1885, n. 2892).
- » n. 18. Interessi dei buoni del tesoro.
- » n. 20. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
- » n. 21. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
- » n. 22. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 23. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina (Convenzione 5 dicembre 1877),
- » n. 24. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà.
- » n. 25. Annualità chilometrica alla Società delle strade ferrate della Sicilia, giusta l'articolo 9 della Convenzione approvata colla legge del 20 luglio 1888 n. 5550.
- » n. 26. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea, e 16 di quello per la rete Adriatica).
- » n. 27. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per la rete Mediterranea ed Adriatica, e 69 per quello della rete Sicula).
- » n. 28. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato della rete Mediterranea).
- » n. 29. Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3018).
- » n. 30. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª).
- » n. 31. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri.
- » n. 32. Pensioni vecchie.
- » n. 37. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 61 Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico.

Segue **Elenco A.**

- Capitolo n. 65. Spesa d'esercizio delle zecche.
- » n. 66. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero
 - » n. 67. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
 - » n. 72. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 76. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
 - » n. 77. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 81. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori.
 - » n. 83. Carta bollata, macchine e punzoni - Officina fabbricazione carte-valori.
 - » n. 86. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana - Imposta erariale a carico dell'amministrazione.
 - » n. 89. Mercedi al personale - Agordo.
 - » n. 90. Acquisto di materiali e trasporti - Spese di ufficio ed eventuali - Agordo.
 - » n. 91. Imposte, sovrimposte e canoni fissi - Agordo.
 - » n. 95. Restituzioni e rimborsi - Canali Cavour.
 - » n. 98. Spese per imposte e sovrainposte - Canali Cavour.
 - » n. 99. Spese di coazioni e di liti - Canali Cavour.
 - » n. 100. Aggiogli esattori delle imposte dirette nella riscossione delle entrate.
 - » n. 103. Rendita consolidata di proprietà dello Stato, in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª).
 - » n. 104. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
 - » n. 105. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- | | | | |
|-----------|---|---|--|
| » n. 106. | } | Pensioni nuove | Pensioni del Ministero del tesoro. |
| » n. 107. | | | Id. del Ministero delle finanze. |
| » n. 108. | | | Id. del Ministero di grazia e giustizia e dei culti. |
| » n. 109. | | | Id. del Ministero degli affari esteri. |
| » n. 110. | | | Id. del Ministero dell'istruzione pubblica. |
| » n. 111. | | | Id. del Ministero dell'interno. |
| » n. 112. | | | Id. del Ministero dei lavori pubblici. |
| » n. 113. | | | Id. del Ministero delle poste e dei telegrafi. |
| » n. 114. | | | Id. del Ministero della guerra. |
| » n. 115. | | | Id. del Ministero della marina. |
| » n. 116. | | Id. del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. | |
| » n. 117. | | Id. straordinarie. | |
- » n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 120. Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione.
 - » n. 127. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 132. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 136. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900, ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

que Elenco A.

Segue Elenco A.

pagamenti all'estero
vizio delle obbliga-
).
e dello Stato.
o di legge sulla con-
bricazione e stampa
carte-valori.
- Imposta erariale a
uali - Agordo.

le entrate.
i Cassa dei depositi
olo 11 della legge 7
sospeso.
amministrazioni go-

zia e dei culti.
i.
ubblica.

ici.
telegrafi.

lustria e commercio.

contratti dalle pro-
olo 9 della legge 8

ento di nuova crea-

rica, ai termini del-
urzo 1871, n. 137.
zione B, stipulata
ta con la legge 23

egge sul riordina-
ti di uffici notarili
e articolo n. 148.

Capitolo n. 139. Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.

- » n. 140. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 141. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento.
- » n. 142. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Ammortamento.
- » n. 143. Obligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, legge 11 agosto 1870, n. 5684 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794 - Ammortamento.
- » n. 144. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 145. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dall'avvocatura erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 147. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
- » n. 148. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni ferroviarie emesse per loro conto.
- » n. 149. Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dalla alienazione delle obbligazioni ferroviarie emesse per loro conto.
- » n. 150. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, per le spese delle costruzioni ferroviarie (art. 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181).
- » n. 151. Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per conto delle rispettive casse degli aumenti patrimoniali (articolo 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181).

Ministero delle finanze.

- Capitolo n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 2. Annualità e prestazioni diverse.
 - » n. 26. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 42. Spese per trasporti dei valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio, e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
 - » n. 44. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 45. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 46. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e quote di tasse universitarie e di iscrizioni da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1888, n. 3443 (Idem).
 - » n. 48. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale, sovrimposta provinciale comunale (Idem).
 - » n. 57. Contribuzione fondiaria. — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse Ecclesiastico).
 - » n. 58. Spese di liti (Idem).
 - » n. 59. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.

Segue Elenco A.

- Capitolo n. 67. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-92, articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
- » n. 68. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (imposte dirette).
 - » n. 69. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (idem).
 - » n. 74. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali (idem).
 - » n. 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza all'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).
 - » n. 76. Spese di coazioni e di liti (idem).
 - » n. 77. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 83. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nelle carceri militari (gabelle).
 - » n. 87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (idem).
 - » n. 88. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da antiparsi dall'erario (idem).
 - » n. 95. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altro (lotto).
 - » n. 96. Aggio d'esazione (idem).
 - » n. 98. Vincite al lotto.
 - » n. 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (tasse di fabbricazione).
 - » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni (idem).
 - » n. 102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 104. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 109. Costruzioni di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 110. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese del collegio dei periti ecc. (dogane).
 - » n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
 - » n. 114. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (dazio consumo).
 - » n. 120. Acquisto, riparazione, trasporto del materiale in servizio del dazio consumo nel comune di Napoli.
 - » n. 121. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo negli altri comuni.
 - » n. 122. Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo).
 - » n. 127. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 128. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio della coltivazione dei tabacchi.
 - » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto dei tabacchi e materiali diversi.
 - » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

Segue **Elenco A.**

Capitolo n. 135. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata (tabacchi).

- » n. 142. Paghe agli operai delle saline.
- » n. 144. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline.
- » n. 145. Indennità ai rivenditori di sali.
- » n. 146. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 147. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata (sali).
- » n. 148. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.
- » n. 149. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.
- » n. 150. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 156. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali, per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini dei sali e tabacchi.
- » n. 157. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti.
- » n. 158. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » n. 166. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 24 aprile 1871, n. 192.
- » n. 169. Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
- » n. 170. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
- » n. 171. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872, e retro.
- » n. 172. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 173. Rimborsi e restituzione di tassa del macinato.
- » n. 174. Spesa per la revisione generale dei redditi dei fabbricati.
- » n. 183. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 184. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (asse ecclesiastico).
- » n. 185. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- » n. 186. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Capitolo n. 9. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.

- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 14. Spese di giustizia.
- » n. 16. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Segue **Elenco A.****Ministero degli affari esteri.**

- Capitolo n. 5. Spese postali e telegrafiche.
- » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 27. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica.

- Capitolo n. 10. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 16. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 38. Gallerie, musei, scavi e monumenti, spese da sostenersi colla tassa di entrata.
 - » n. 58. Propine d'esami nei regi licei e ginnasi, e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie.
 - » n. 72. Propine d'esami ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti tecnici e nautici.
 - » n. 78. Propine per esami di ammissione e di licenza nelle scuole tecniche.
 - » n. 115. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

- Capitolo n. 13. Dispacci telegrafici governativi, spese di posta e pacchi postali.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 28. Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 33. Fondo a calcolo per le anticipazioni delle spese occorrenti al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti.
 - » n. 103. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.

- Capitolo n. 5. Dispacci telegrafici governativi e spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 55. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 59. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.
 - » n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
 - » n. 250. Spese giudiziali di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Segue **Elenco A.****Ministero delle poste e dei telegrafi.**

- Capitolo n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 24. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 25. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi postali, delle provviste di materiale, ecc.
 - » n. 26. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori ed a chi ne acquista all'ingrosso.
 - » n. 27. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 28. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.
 - » n. 29. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati e rifiutati, per i pacchi ricomposti, per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi, ecc.
 - » n. 30. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti.
 - » n. 31. Rimborsi eventuali.
 - » n. 34. Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2^a classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
 - » n. 39. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 40. Restituzioni di tasse, spese di espresso, ecc. (telegrafi).
 - » n. 42. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
 - » n. 49. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della guerra.

- Capitolo n. 3. Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali.
- » n. 4. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 35. Spese di giustizia criminale militare.
 - » n. 40. Premi e soprassoldi e indennità ai raffermati.
 - » n. 41. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina.

- Capitolo n. 4. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 12. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.

Segue Elenco A

- Capitolo n. 13. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese pel personale, visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
- » n. 20. Corpo reale equipaggi — Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 35. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale, da versarsi all'erario.
 - » n. 38. Spese di giustizia.
 - » n. 48. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- Capitolo n. 7. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 54. Pubblicazione del bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle casse medesime.
 - » n. 70. Pesì e misure e saggio di metalli preziosi — Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 58 del regolamento pel servizio metrico, approvato col regio decreto 15 febbraio 1887, n. 4358.
 - » n. 74. Pesì e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 93. Provvista di carta, stampa ed oggetti vari e di cancelleria al fondo per il culto e alla cassa dei depositi e prestiti, ed alle casse postali di risparmio, compensi per lavori straordinari; mercedi, trasporti, facchinaggi.
 - » n. 94. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
 - » n. 105. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

Presidente. « Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla con-

tabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016. »

Si dà lettura dell'elenco B.

Zucconi, segretario, legge.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016.

Ministero del tesoro.

- Capitolo n. 93. Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo tecnico e telegrafico (canali Cavour).
- » n. 94. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, nonchè al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (Idem).
 - » n. 95. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 96. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti e di miglioramento dei canali ed opifici, ecc. (Idem).
 - » n. 98. Spesa per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 99. Spese di coazione e di liti (Idem).
 - » n. 100. Aggio agli esattori delle imposte dirette nella riscossione delle entrate (Idem)
 - » n. 127. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:
 - a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;
 - b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali; onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
 - c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote esigibili.

Ministero delle finanze.*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

- Capitolo n. 1. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'asse ecclesiastico, e che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.
- » n. 36. Spese d'ufficio variabili e materiale;
 - a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;
 - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
 - c) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
 - » n. 37. Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e spese relative — Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.
 - » n. 39. Spese per l'assestamento catastale per spese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese degli incanti rimasti deserti ed altre spese:
 - a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al demanio, e stampati relativi;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazioni ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'asse ecclesiastico.

Segue **Elenco B.**

Capitolo n. 42. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura imballaggio e spedizione della carta bollata:

a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta:

b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, quando non esiste contratto.

» n. 44. Aggio d'esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;

b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'amministrazione;

c) Aggio d'esazione ai cancellieri;

d) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;

e) Aggio di esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'amministrazione.

» n. 45. Spese di coazioni e di liti:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865),

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse della amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

» n. 46. Restituzioni e rimborsi. Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsate.

» n. 47. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1835, n. 3443).

» n. 48. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:

a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;

b) Sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati;

c) Sovrimposta sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal demanio.

» n. 49. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000;

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;

e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'amministrazione finanziaria.

» n. 50. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali demaniali ed altri beni di demanio pubblico:

a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi e per opere portate da contratti debitamente registrati semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;

b) Spese per perizia, misurazione e trasferta agli architetti o periti e competenza agli ingegneri, ed altri per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione.

Segue **Elenco B.**

- Capitolo n. 51. Spese di materiale per la gestione economica del lago Trasimeno e dei canali demaniali che non si possono per motivi permanenti o temporanei appaltare.
- » n. 52. Mercedi e compensi straordinari al personale avventizio per la gestione del lago Trasimeno e dei canali demaniali d'irrigazione, compensi per la sorveglianza del Tavoliere di Puglia e per la compilazione dei ruoli di tassa di bonifica; indennità ai periti ed alle commissioni delimitatrici delle spiagge marine, nonchè per onorari notarili ed altre spese per il servizio delle annualità perpetue.
 - » n. 54. Spese di amministrazione (asse ecclesiastico) - Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
 - » n. 55. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale.
 - » n. 56. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'asse ecclesiastico sempre quando la relativa partita non si sia potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.
 - » n. 57. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 58. Spese di liti derivanti dall'amministrazione dei beni (asse ecclesiastico).
 - » n. 59. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 165. Stima dei beni demaniali.
 - » n. 166. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 168. Spese inerenti alla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 169. Spese di coazione, di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 170. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 185. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

- Capitolo n. 64. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 65. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
 - » n. 68. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali.
 - » n. 69. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
 - » n. 70. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 73. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
 - » n. 75. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (Serie 3^a).
 - » n. 76. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
 - » n. 77. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.

Segue **Elenco B.**

Capitolo n. 171. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

- » n. 173. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

GABELLE.

Servizi comuni.

Capitolo n. 79. Soldi per la guardia di finanza.

- » n. 80. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 81. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
- » n. 82. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 85. Costruzione, riparazione dei battelli finanziari di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.
- » n. 87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 88. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
- » n. 89. Laboratori chimici delle gabelle e Consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali — Assegni, compensi e indennità al personale.
- » n. 90. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle e pel Consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali.
- » n. 91. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

Servizio del lotto.

Capitolo n. 92. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

Capitolo n. 99. Mercedi agli operai.

- » n. 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
- » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni, ecc.
- » n. 102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
- » n. 106. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione di tassa e sull'acido acetico adoperati nelle industrie.

Dogane.

Capitolo n. 107. Compenso agli agenti doganali per servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate nel territorio estero ed in località disagiata.

Segue **Elenco B.**

Capitolo n. 109. Costruzioni di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

- » n. 110. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, ecc.
- » n. 115. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

Capitolo n. 115. Stipendi al personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

- » n. 116. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre per la riscossione del dazio di consumo nel comune di Napoli.
- » n. 117. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza addetta al servizio del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 119. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione, ecc. pel dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 120. Acquisto, riparazione e trasporto del materiale in servizio del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 121. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo negli altri comuni.
- » n. 122. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Tabacchi.

Capitolo n. 126. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi; indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.

- » n. 127. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 128. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 130. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.
- » n. 131. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 133. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
- » n. 134. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
- » n. 135. Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
- » n. 136. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali.
- » n. 137. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali.
- » n. 138. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori.

Sali.

Capitolo n. 141. Indennità agli impiegati delle saline destinati a prestar servizio in località malsane.

- » n. 145. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 146. Compra e trasporto dei sali.
- » n. 147. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.

Segue **Elenco B.**

Capitolo n. 148. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie.

- » n. 149. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero.
- » n. 150. Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

Capitolo n. 152. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, ecc.

- » n. 156. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali, verificazione dei tabacchi, ecc.
- » n. 157. Restituzioni di canoni di rivendite indebitamente percetti.
- » n. 167. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo n. 14. Assegnamenti al personale degli uffici postali all'estero.

- » n. 24. Retribuzioni ai capitani di bastimenti che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » n. 26. Premio ai rivenditori di francobolli, di biglietti e delle cartoline postali.
- » n. 27. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.
- » n. 29. Rimborsi ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Pesi e misure.

Capitolo n. 74. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

Presidente. Metto a partito l'articolo 3.
Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 4. È data facoltà al Governo di autorizzare in relazione all'articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrono per ricavare la somma di lire 122,241,579. 32, la quale, insieme a quella di lire 1,275,378. 87 di quote di concorso dei Comuni e Province cor-

risponde alla spesa di lire 123,516,958. 19 da inserirsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie per effetto delle leggi 27 aprile 1885, n. 3048; 24 luglio 1887, n. 4785 e 20 luglio 1888, numero 5550. »

Cadolini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cadolini, relatore. Qualcuno manifesta un dub-

bio sulla forma data a questo articolo. Si dice: noi abbiamo votato poco fa le obbligazioni 4 per cento, e in questo articolo si parla ancora delle obbligazioni 3 per cento. Ma è chiaro che il disegno di legge che abbiamo votato un momento fa non è ancora legge, e però noi non possiamo tenerne alcun conto in questo articolo. Però ciò non toglie che, appena esso diventerà legge, sarà perfettamente applicabile anche al provvedimento contenuto in questo articolo 4. Infatti il disegno di legge che abbiamo votato testè dice così:

“ Le spese alle quali, secondo leggi esistenti, si provvede con emissione di obbligazioni ferroviarie 3 per cento, autorizzate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3043 (Serie 3^a), saranno fatte d'ora innanzi mediante emissione di obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento fruttanti l'interesse del 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura. ”

Dunque, quando tale articolo sarà divenuto legge cesserà ogni emissione del 3 per cento e sarà surrogata dall'emissione del 4 per cento. Questo schiarimento ho creduto opportuno di dare per togliere ai colleghi ogni dubbio, ed anche perchè più tardi non sorga qualche incertezza nell'applicazione della legge sulle obbligazioni 4 per cento, rispetto al bilancio del futuro esercizio.

Giolitti, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro del tesoro. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole relatore circa l'interpretazione da lui data all'effetto della legge che abbiamo votata in relazione a questo articolo 4^o. È evidente che quando il disegno di legge approvato ora per alzata e seduta dalla Camera, sarà divenuto legge dello Stato, tutte le emissioni per costruzioni ferroviarie non si potranno fare più al tipo 3 per cento, ma si dovranno fare in quella forma che la nuova legge determina. Però è evidente che oggi l'articolo 4^o non può avere una dizione diversa da quella che ha, perchè la legge del bilancio non può tener conto se non delle leggi esistenti.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 4^o.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 5. La somma di lire 760,000 fissata con l'articolo 5 della legge 7 aprile 1889, n. 6000, come limite massimo dell'annualità per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di au-

torità, è ripartita per l'esercizio 1890-91 nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	28,000
Id. delle finanze	”	54,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	”	40,000
Id. degli affari esteri	”	20,000
Id. dell'istruzione pubblica	”	20,000
Id. dell'interno	”	102,000
Id. dei lavori pubblici	”	22,000
Id. delle poste e dei telegrafi	”	30,000
Id. della guerra	”	364,000
Id. della marina	”	70,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	”	10,000
	L.	760,000

“ Al conto consuntivo 1890-91 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette. ”

Cadolini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cadolini, relatore. Questo articolo di legge riguarda la questione delle pensioni, della quale ci siamo occupati in tutte le relazioni della Giunta del bilancio.

Soltanto quest'anno noi non abbiamo fatto alcuna indagine particolare su questa materia, perchè il ministro, uniformandosi al voto della Camera, ne affidò lo studio ad una Commissione speciale, la quale credo abbia già presentata una sua relazione al ministro.

Ho chiesto di parlare soltanto per esortare il ministro a voler dichiarare se, in un tempo prossimo, egli intenda sottoporre al Parlamento proposte tendenti a far cessare il continuo aumento della spesa per le pensioni.

Dico ciò perchè mi consta che i lavori di quella Commissione a cui ho accennato, mirano appunto allo scopo di indicare al ministro alcuni provvedimenti per mettere un argine al continuo aumento della spesa delle pensioni.

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Nello scorso anno, discutendosi il bilancio del tesoro, la Camera votò un ordine del giorno, col quale invitava il ministro a nominare una Commissione per studiare la questione delle pensioni, e trovar modo di mettere un freno all'aumento eccessivo dell'onere dalle medesime derivante allo Stato.

In esecuzione di quell'ordine del giorno fu nominata una Commissione, della quale fanno parte parecchi dei nostri egregi colleghi e parecchi dei membri dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione ha terminato in questi giorni il suo lavoro e due giorni fa mi ha consegnato il risultato delle sue indagini.

Io prenderò in esame gli studi di quella Commissione, risultati che ho comunicati a tutti i colleghi del Ministero, affinchè ciascuno, per la parte sua, esamini se qualche altro provvedimento sia possibile trovare nello stesso ordine di idee; ed assicuro la Commissione del bilancio e la Camera che alla nuova Sessione io procurerò di portare subito dinnanzi del Parlamento dei provvedimenti, i quali valgano ad ottenere lo scopo, che si prefiggeva l'ordine del giorno votato nello scorso anno.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo quinto ed ultimo.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole Mordini la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Mordini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per dichiarare monumento nazionale la tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

1. Disegno di legge relativo alle obbligazioni ferroviarie;

2. Disegno di legge relativo allo stato di previsione delle spese del Ministero del Tesoro, testè approvati per alzata e seduta.

Prima di procedere però alla votazione devo far conoscere alla Camera che la relazione sul bilancio della marineria è in corso di stampa, che tutto lascia sperare che, fra un paio d'ore, essa potrà essere distribuita; o al più tardi questa sera alle 10.

Se la Camera lo consente, potrà essere iscritto nell'ordine del giorno di domani il bilancio della marineria.

Voci, Sì! sì!

Presidente. Se non vi sono obiezioni s'intenderà così stabilito.

(È così stabilito).

Si proceda alla chiama.

D'Ayala Valva, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Amadei — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Auriti.

Baglioni — Balenzano — Balsamo — Basini — Bertana — Bianchi — Bonacci — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Cactani — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canevaro — Canzi — Carcano — Carnazza-Amari — Casana — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Cocco-Ortu — Colombo — Colonna-Sciarrà — Comin — Compans — Conti — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco.

D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — De Bassecourt — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Lieto — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Baucina — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Collobiano — Diligenti — Dini — Di San Giuliano.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabrizj — Facheris — Fani — Farina Luigi — Favale — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Fortis — Franceschini — Francica.

Gagliardo — Gamba — Garavetti — Garibaldi Menotti — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Gherardini — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grimaldi — Grossi.

Inviti.

Lacava — Lazzaro — Levi — Lovito — Lucca — Lucifero.

Maldini — Marazzi — Marcatili — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Giovan Battista — Massabò — Materi — Maurogonato — Mazza — Mel — Merzario — Minolfi — Mocenni — Moneta — Mordini — Morelli — Morin — Morini — Moscatelli.

Narducci — Nicolosi — Nicotera.

Pais-Serra — Papa — Paroncelli — Pasquali — Passerini — Pelloux — Petroni Gian Dome-

nico — Plebano — Poli — Polvere — Pozzolini
— Pugliese Giannone.

Quattrocchi.

Randaccio — Ricci Vincenzo — Ricotti —
Rizzardi — Rizzo — Romano Giuseppe — Roux
— Rubini.

Salaris — Saporito — Seismit Doda — Serra
Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — So-
linas Apostoli — Sorrentino — Sprovieri.

Taverna — Tenani — Toaldi — Tondi —
Torraca — Trompeo.

Valle — Velini — Vendramini — Vigoni —
Visocchi.

Zanolini — Zeppa — Zuccaro — Zucconi.

Risultamento delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti. (I segretari Fabrizi e Zucconi numerano i voti).

Risultamento della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Modificazioni alle obbligazioni ferroviarie autorizzate con la legge 27 aprile 1885.

Presenti e votanti	180
Maggioranza	91
Voti favorevoli	150
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91.

Presenti e votanti	180
Maggioranza	91
Voti favorevoli	148
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Proposte per l'ordine del giorno.

Presidente. Come la Camera ha inteso, la relazione sul bilancio della marineria sarà distribuita fra un'ora.

Nella seduta di domani si discuterà quindi questo bilancio.

Una voce. A che ora?

Presidente. Quando ci sono gli Uffici, e la seduta mattutina, è chiaro che la seduta pomeridiana deve cominciare alle due.

Una voce. E se il bilancio della marineria finisce presto, che si fa dopo?

Presidente. L'ordine del giorno recherrebbe: Modificazioni alla legge elettorale politica.

Una voce. Il credito fondiario?

Presidente. Quanto poi ad iscriverne sin d'ora nell'ordine del giorno delle sedute pomeridiane il disegno di legge sul credito fondiario, faccio osservare che sarebbe una modificazione di quello che si è stabilito, che cioè se ne sarebbe fatta la discussione nelle sedute pomeridiane dopo i bilanci.

Del resto la discussione del bilancio della marineria e la votazione, a cui bisognerà procedere immediatamente, ci porterà alle cinque o alle sei. Quindi non credo che sia opportuno ora modificare l'ordine del giorno.

La seduta termina alle 6.25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione del disegno di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91. (68)

Prima lettura del disegno di legge:

2. Modificazioni alla legge elettorale politica del 24 settembre 1882. (149) (*Urgenza*)

Seconda lettura del disegno di legge:

3. Riparto del numero dei deputati fra i Collegi elettorali giusta l'articolo 46 della legge 24 settembre 1882, n. 999 (Serie 3ª) (120) (*Urgenza*)

Discussione dei disegni di legge:

4. Disposizioni sullo stato delle Persone della Famiglia reale. (141) (*Urgenza*)

5. Abolizione del *Vagantivo* nelle Provincie di Venezia e Rovigo. (76)

6. Modificazioni al Regolamento della Camera. (Doc. n. XXIII).

7. Modificazioni alla tariffa consolare. (134)

8. Conservazione del Palazzo delle Compere di San Giorgio in Genova. (109)

9. Sui collegi di Maria della Sicilia. (106)

10. Abolizione dello scrutinio di lista e ritorno al collegio uninominale. (133) (*Urgenza*)

11. Modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato. (112)

12. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (75)

13. Disposizioni per le pensioni del personale degli istituti d'istruzione diventati governativi da provinciali o comunali. (107)

14. Istituzione dei Collegi di *probi-viri*. (129) (*Urgenza*)

15. Affitto a lungo termine delle miniere di ferro dell'Isola d'Elba. (135)

16. Modificazioni all'articolo 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489 per l'abolizione delle servitù di pascolo ed altre nelle provincie *ex-pon-tificie*. (158) (*Urgenza*)

17. Abolizione delle servitù di legnatico esistenti in Tatti, frazione di Massa Marittima. (160)

18. Ordinamento degli Istituti di emissione. (73)

19. Modificazione d'asegni per opere stradali ed idrauliche. (152)

20. Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889 90. (156).

21. Contingente per la leva di mare sui nati nel 1870. (164)

22. Provvedimenti per gl'infortuni sul lavoro. (116)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1890 — Tip. della Camera dei Deputati.